

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo



LE CUPOLE E LE TORRI DEL GRUPPO MONUMENTALE (particolare)

(da "Bergamo nel segno del colore" di Luigi Giliberto - di Amanzio Possenti - Edizioni: Grafica e Arte Bergamo)

Anno 38 - numero 1 - Gennaio-Febrero 2011



DEMOLIZIONI SPECIALI

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

SCAVI & MOVIMENTO TERRA

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

OPERE STRADALI

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione





FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno " facoltà " di disporre " verifiche e controlli ", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

" Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali ".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiale impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, " IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922 " di cui alleghiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



l'autogas

orobica



ENERGIA
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE

SICURA
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ

SEMPRE
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO



24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

www.autogasorobica.it

ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE
RENATO FERRARI

**DIREZIONE E
AMMINISTRAZIONE:**
24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13
Tel. 035 320266 - 320308
Fax 035 320316

www.collegio.geometri.bg.it
e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it
Autorizzazione del Tribunale di
Bergamo n. 13 del 15/7/1972
Sped. in abbonamento postale
70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE
Direttore Responsabile:
GIOVANNI RE

Segretario di Redazione:
PIETRO GIOVANNI PERSICO

Redazione:
BAGGI ROBERTO
BOLIS GIOVANNI
MAFFI ALBERTO
MOCCHI LUCIANO

COMMISSIONE STAMPA
Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo
Claudio Facagni - Patrizio Magni -
Ernesto Ravera - Giovanni Rondi -
Massimilano Russo

*Gli articoli di carattere redazionale sono
sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Il materiale inviato per la pubblicazione
- trattenuto anche se non pubblicato -
viene sottoposto all'esame del Comitato
di Redazione; le opinioni eventualmente
in esso espresse rispecchiano il pensiero
dell'estensore, non impegnando di
conseguenza la responsabilità della
Direzione. È consentita la riproduzione
degli articoli citando la fonte.*

PUBBLICITÀ
OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:
Stamperia Stefanoni srl
24124 Bergamo - via dell'Agro, 10
Tel. 035 4124204
Fax 035 4124206
www.stamperiaStefanoni.it
info@stamperiaStefanoni.it

SOMMARIO

3 SOMMARIO

5 DALLA PRESIDENZA

DALLA REDAZIONE

7 Segnalazione certificata di inizio attività

DAL COLLEGIO

12 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

Applicazione L.R. Lombardia 12/2005 gestione del territorio
Quinta Lezione - Parte B

24 Casa domotica

27 Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

40 DALLA COOPERATIVA

SICUREZZA

41 Progettazione

48 Linee di indirizzo per l'attività di coordinatore per la sicurezza
nei cantieri edili


**COSTRUIRE RISPARMIANDO:
UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**



NORMABLOK PIU'
MONOBLOCCO

NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: NORMABLOK PIU'
è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.



DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

Un altro anno è cominciato, pieno di speranze, propositi, preoccupazioni, difficoltà, ansie.

Tanti discorsi si sentono sull'evoluzione della società, della scuola, del lavoro, dell'economia, della politica, in tema di competenze, esigenze professionali e di committenza.

Novità? Novità poche e i problemi sono sempre gli stessi difficoltà nella società, nella scuola, nel lavoro, nell'economia, nella politica, nelle competenze, nella professione.

In breve gli anni corrono, la società corre, la scuola corre, la scienza corre, il lavoro corre, l'economia corre, la politica corre, la professione corre, i committenti corrono, tutti corrono.

La vita quotidiana ci impone di correre, ma corriamo dietro a che cosa?

Corriamo per raggiungere quegli obiettivi che riteniamo giusti e ci siamo posti e quando abbiamo raggiunto tali obiettivi ce ne imponiamo altri e continuiamo a correre.

Ma dove si corre sempre se poi i problemi restano comunque gli stessi?

Problemi che riguardano la società, la scuola, la scienza, il lavoro, l'economia, la politica, la professione, il cittadino.

È giusto correre sempre?

Non è forse meglio fermarsi un poco e riflettere sul da farsi per ricercare alternative alle difficoltà che ci attanagliano sempre?

Certo è difficile dare una risposta.

Le esigenze di ogni settore e le esigenze di ogni attività sono sempre maggiori e ogni soggetto ha le sue ragioni per chiedere giusta tutela del proprio ruolo.

Fermarsi è sbagliato, ma ritengo che sia sbagliato anche correre sempre.

Oggi, ritengo, viviamo una società che ha raggiunto, dopo aver corso, uno buono stato di benessere e forse di tale benessere ne abbiamo abusato e generalmente, quando si abusa di una cosa, poi si accusa un regresso.

Forse aver raggiunto l'attuale stato di benessere ha creato malessere.

Il consumismo a cui oggi siamo abituati ha oscurato i problemi del passato, ed oggi abbiamo difficoltà ad adeguarci ai problemi a cui non più eravamo abituati.

Certamente la capacità dell'uomo di adattarsi alle esigenze di vita ci consentirà di superare anche questo momento particolare a cui non eravamo abituati.

Il pensare positivo ci permetterà di ricercare la soluzione e riprendere il giusto equilibrio di vita nel rispetto di tutto e di tutti, della società, della scuola, della scienza, del lavoro, dell'economia, della politica, della professione, dell'uomo.

La corsa verso la crescita sociale è doverosa, ma a mio avviso, questa crescita ha trascurato la società stessa.

La voglia di crescere ha portato l'uomo a trascurare il rispetto della persona, del lavoro altrui, della natura, della società, della vita stessa.

Parole pesanti? È un mio pensiero che certamente non mi rende felice, non fraintendetemi, non mi demoralizza nemmeno, anzi mi dà forza per ricercare sempre il meglio, ahimè correndo sempre ma dopo un momento di pausa per opportunamente riflettere.

Chi si ferma è perduto?

Non credo, spesso fermarsi, riposarsi, riflettere consente di riprendere il cammino in modo più conscio sereno e proficuo.

Renato Ferrari

Colui che conosce il proprio obiettivo, si sente forte: questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo. Giustizia è costanza di perpetua volontà.

Lao-Tzu

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

In merito all'articolo pubblicato sul Geometra Orobico n. 5/2010 relativamente all'incontro di aggiornamento dell'1.10.2010 ed in particolare alla SCIA introdotta con Legge n. 122/2010, pubblichiamo lettera di apporto e chiarimento inviata al Presidente Geom. Renato Ferrari, dal Geom. Alberto Dalleo, responsabile di settore dei "servizi Tecnici e Assetto del Territorio" del Comune di Treviolo - Bergamo. La normativa in questione si presta ad un ampio dibattito, ogni eventuale contributo di tecnici professionisti e pubblici è ben accetto.

Stimatissimo signor Presidente,

a pagina 19 della rivista "Geometra Orobico" n. 5/2010 appena giunta in ufficio, viene dato conto del convegno organizzato dal Collegio in merito alle modifiche che il legislatore ha apportato all'art. 6 del DPR n. 380/2001 in merito a nuove categorie di lavori rientranti nella c.d. "attività edilizia libera", nonché all'art. 19 della Legge n. 241/1990 che introduce il nuovo istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività altrimenti della SCIA.

L'articolo riporta il resoconto della giornata la comparazione dei testi normativi a fa far trasparire il generale orientamento a sostegno dell'applicabilità della SCIA all'ambito edilizio. Mi permetto anche di ipotizzare che sarà senz'altro stata avanzata la raccomandazione di accertare preventivamente l'agire di ogni amministrazione comunale e degli uffici tecnici. Per questo sento il dovere di proporre il mio punto di vista sulle questioni che, è bene chiarire, si sono innestate su commenti giornalistici avanzati da professionisti più attenti all'economia che alla cultura giuridica, specie del settore edilizio-urbanistico.

In ogni modo, a causa della mia professione mi sono ampiamente occupato della

questione fin dalla pubblicazione dei primi articoli giornalistici. Occorre quindi sottolineare che la norma è stata introdotta dal legislatore con voto di fiducia espresso su emendamento governativo al decreto legge. Potrà quindi immaginare le varietà che ho riscontrato nei primi orientamenti fra i colleghi: chi non ne sapeva nulla, chi ha da subito applicato la SCIA e chi non ne voleva sapere affatto. Il mio interesse era comunque dovuto dalla necessità di dover portare ad approvazione il nuovo Regolamento Edilizio Comunale il cui studio era appena stato concluso.

Alla fine mi sono formato al convincimento di seguito riportato che, costituendo informativa resa alla Giunta Comunale in data 21/10/2010, non ha ricevuto censure o raccomandazioni contrarie. Oltre al testo, riporto la tabella di nomenclatura poi introdotta nel Regolamento Edilizio che il Consiglio Comunale ha adottato in data 30/11/2010.

Con l'art. 19 della Legge 7/8/1990, n. 241 nel testo modificato dal D.L. 78/2010 come convertito dalla Legge n. 122/2010 a disciplina, in via generale, della "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), da più parti si sostiene che tale nuovo istituto sia applicabile



anche all'attività edilizia quale strumento sostitutivo del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività.

Nel merito, già con relazione in data 12 e 16 agosto 2010, l'Ufficio aveva espresso forti perplessità circa l'applicabilità della norma al settore a causa - si riteneva - di evidenti e grossolane semplificazioni adottate dai sostenitori delle tesi. Non di meno, tale concetto può essere anche esteso agli atti epistolari del Ministero della Semplificazione (lettere prot.n. 0001340P in data 16/8/2010 indirizzata all'Assessore regionale della Lombardia ed al comunicato della Regione stessa emanato in data 8 ottobre 2010). Si è anche assistito alla variegata posizione assunta dalle singole amministrazioni comunali (anche di notevole dimensione), tale da indurre ulteriore confusione per via della conseguente emulazione.

Pertanto, alla luce degli articoli pubblicati sulle riviste del settore, delle considerazioni svolte da Anci Toscana in data 3/9 e 13/10/2010 che in modo puntuale ha contrastato i pareri ed i commenti, del confronto con i colleghi nonché, per ultimo, in relazione alle considerazioni e pareri emersi nel corso del convegno tenutosi il giorno 20/10/2010 (relatore l'avv. Carlo Viviani, cultore della materia) per iniziativa degli aderenti al P.T.P.L. (Portale del Tecnico Pubblico Lombardo), si è in grado di offrire all'Amministrazione il quadro aggiornato, pertinente e quantomeno giustificato dell'ambito.

Preliminarmente occorre considerare che il novellato art. 19 della Legge n. 241/1990 non ha abrogato o modificato alcuna altra norma, ed in particolare non ha inciso sugli artt. 22, 23 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.) né sugli inerenti articoli 41 e 42 dalla L.R. n. 12/2005 (e non avrebbe nemmeno potuto), norme che prevedono e disciplinano nella specifica materia edilizia, la denuncia d'inizio attività (ovvero la c.d. D.I.A. edilizia). Infatti, in considerazione delle esplicite attribuzioni che lo Stato ha conferito alle regioni in materia, la regione Lombardia ha regolato l'ambito in modo esaustivo

con le disposizioni contenute nella Legge Regionale 11/3/2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Per questo, ed anche per le motivazioni che seguono, si ritiene che l'istituto della SCIA introdotto con DL n. 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010, non può trovare applicazione in materia edilizia, in quanto:

il Testo Unico sull'edilizia approvato con D.P.R. n. 6/6/2001, n. 380, tratta la materia disciplinata dalle disposizioni speciali e dalle norme regionali, che costituiscono un sistema unitario e complesso ovvero, un insieme di norme articolate in relazione a specifiche fattispecie proprie del settore edilizio, corredate dalle connesse sanzioni e dalle eventuali operazioni di sanatoria;

l'art. 49, comma 4-ter, D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010, stabilisce che "le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "dia", ora riportate negli atti normativi statali e regionali, espressioni che ricorrono spesso in materia di-attività produttive, commerciali ed in genere d'impresa, e che l'ordinamento (cioè -il-DPR n. 380/2001 e la LR n. 12/2005) usa invece, in materia edilizia, l'istituto della "denuncia di inizio attività", quindi di significato diverso da quello della dichiarazione di inizio attività;

l'art. 49, comma 4-quater, della Legge 122/2010, dimostra chiaramente come obiettivo della riforma -fosse quello di semplificare e ridurre gli adempimenti connessi all'attività di impresa, la cui finalità è comunemente conosciuta con la dizione "impresa in un giorno";

l'applicazione della SCIA contestualmente alla DIA in ambito edilizio (come da alcuni sostenuto), procurerebbe non coerente ed inammissibile doppio binario nel quadro delle sanzioni amministrative e penali per gli eventuali abusi (cioè le sanzioni delineate dal DPR n. 380/2001 e quelle dell'art. 19, commi 3 e 4, della Legge n. 241/1990), nonché seri problemi e vuoti normativi riguardo alle procedure relative all'accertamento di conformità e/o sanatoria;

l'art. 19 comma 1 della Legge n. 241/1990, specifica che il permesso e gli altri atti abilitativi sostituiti dalla SCIA operano con l'esclusione, fra gli altri, dei casi in cui i requisiti ed i presupposti dipendano da atti amministrativi a contenuto generale o specifici strumenti di programmazione settoriale nei quali, ad esempio, sono sicuramente da comprendere gli strumenti urbanistici generali ed i relativi regolamenti di disciplina;

in generale, quello dell'edilizia è un sistema volto a valutare ed a regolare non tanto l'attività imprenditoriale costruttiva in sé e per sé, quanto il prodotto edilizio ed i suoi effetti sul contesto funzionale, morfologico, ambientale e paesaggistico, nonché a conseguire la necessaria specifica tutela e l'assetto configurato dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Di conseguenza, per le motivazioni di merito sopra esposte ed in relazione alle disposizioni contenute nella LR n. 12/2005 si ritiene che, nella regione Lombardia, l'attività edilizia da parte dei cittadini e degli operatori del settore, con l'esclusione di quella relativa all'esercizio dell'attività edilizia libera come disciplinata anche dall'art. 6 del DPR n. 380/2001 (attività senza comunicazione, con comunicazione e con comunicazione accompagnata da relazione tecnica), rimane ancora soggetta all'ottenimento del permesso di costruire o, in via alternativa, dell'assenso mediante procedimento di denuncia di inizio attività, così come evidenziato con il prospetto di nomenclatura allegato alla presente relazione.

Infatti, l'eventualità di pervenire ad un nuovo e diverso quadro del settore, avrebbe dovuto comportare la pertinente formulazione di nuove norme, tali anche da risultare perfettamente intelleggibili e non ambigue. Per questo, in definitiva, si ritiene che nulla sia mutato anche perché le norme in argomento (art. 19 della Legge n. 241/1992, novellato con il D.L. 78/2010 e Legge di conversione 30/7/2010, n. 122), riguardano solamente l'esercizio delle attività commerciali-imprenditoriali-artigianali e non sono applicabili al settore dell'edilizia.

Infine, posto che da tempo sono ormai conclusi i lavori per la stesura del nuovo Regolamento Edilizio chiamato a regolare proprio l'ambito procedimentale qui discusso, che è stato acquisito il parere ASL e che sarebbe possibile procedere con l'iter di discussione davanti il Consiglio Comunale, in vista di quel procedimento appare opportuno che la Giunta Comunale si esprima in merito con proprio atto, col suggerimento di promuovere anche adeguata diffusione delle decisioni adottate.

Il vostro convegno ha anche affrontato le questioni inerenti le nuove categorie di lavori che, rientranti nell'attività edilizia libera, sono state introdotte con la legge 73/2010 di conversione del DL n. 40/2010, e che riguardano:

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Anche su questo tema sarebbe opportuna una riflessione poiché, per assecondare le spinte ecologiche ed anche sotto gli



influssi per incentivare l'economia, sembra che tutto sia sempre e comunque lecito in nome del liberismo più spinto, talché ai nostri uffici pervengono anche te-più stravaganti comunicazioni che a volte nemmeno indicano il luogo ove gli interventi devono essere eseguiti e senza tenere conto delle prescrizioni sulle possibili localizzazioni date dagli strumenti urbanistici.

Al contrario, comunque ferma la libera-esecuzione dei lavori in conformità alla legge (quindi, con o senza comunicazione al Comune), occorre specificare che se le opere coinvolgono gli impianti, sia per adozione di nuovi che per lavori sugli edifici esistenti (in particolare relativi alle opere indicate alle lettere a),b) e d) dell'art. 6 novellato), deve essere osservata la vigente normativa sugli impianti (in particolare la legge n. 10/1991) e per questo, ai fini della sicurezza, deve essere sempre trasmesso al Comune il relativo progetto nonché, alla fine dei lavori, il certificato di conformità,

il collaudo o il certificato di prevenzione incendi ecc., così come prescritto in via generale dalle norme stesse.

Inoltre, ed è questo il fondamento del processo inerente la progettazione tecnica, se l'intervento riguarda l'installazione di impianti anche volti allo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia, il progetto stesso deve essere accompagnato dall'analisi energetica degli edifici così come richiede la LR n. 24/2006.

Appare chiara la necessità che occorra sempre adoperare un minimo di prudenza e di ponderazione anche solo per evitare spiacevoli o inattese conseguenze anche di carattere privatistico (ad esempio rispetto alla compravendita di immobili per la quale è ora richiesta specifica certificazione) e di chiedere agli uffici comunali i chiarimenti del caso.

Confidando di aver reso utile apporto e chiarimento alle norme sopra dette e restando a disposizione per ogni eventualità, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.



NORD PONTEGGI srl
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059

COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



"La bellezza salverà il mondo"

Fyodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnici@port@mornicolegnami.com

NOMENCLATURA DEI TITOLI ABILITATIVI A COSTRUIRE

Secondo la Legge Regionale 12/2005, il DPR 380/2001 e le connessioni con il D.L. 40/2010, convertito in Legge 22/5/2010, n. 73 ed il vigente PGT

N.	Tipo di lavoro o intervento	L.R. n. 12/2005		D.P.R. N. 380/2001		Attività edilizia secondo il novellato art. 6 del DPR 380/2001 e LR 12/2005		Interventi e titolo abilitativo ai lavori secondo la LR 12/2005		
		Art.	Comma, lett.	Art.	Comma, lett.	senza Titolo/comunicazione	con comunicazione	permesso dicostruire	Denuncia di Inizio attività (DIA)	
1	Manutenzione ordinaria	33	2, lettera a)	6	1, lettera a)	SI				
2	Eliminazione barriere architettoniche	33	2, lettera b)	6	1, lettera b)	SI				
3	Opere temporanee e attività di ricerca nel sottosuolo	33	2, lettera c)	6	1, lettera c)	SI				
4	Coperture stagionali agricole	33	2) lettera d)	6	1, lettera d)	SI				
5	Movimenti terra agricoli e imp. Idraulici			6	1, lettera e)	SI				
6	Strutture temporanee di cantiere	33	2, lettera e)			SI				
7	Opere pubbliche	33	3			SI				
8	Bacini per pesca e infrastrutture per piscicoltura	33	3bis			SI				
9	Manutenzione straordinaria	27	1, lettera b)	3	2, lettera a)		SI, relaz. e progetto	SI	SI	
10	Opere contingenti (max 90 giorni)			6	2, lettera b)		SI, con progetto	SI	SI	
11	Pavimentazioni, intercapedini e vasche			6	2, lettera c)		SI, con progetto	SI	SI	
12	Pannelli solari, fotovoltaici, termici (escluse Zone A)			6	2, lettera d)		SI, con progetto	SI	SI	
13	Aree ludiche ed elementi di arredo			6	2, lettera e)		SI, con progetto	SI	SI	
14	Restauro-risanamento conservativo	27	1, lettera c)					SI	SI	
15	Ristrutturazione edilizia	27	1, lettera d)	10	1, lettera c)			SI	SI	
16	Nuova costruzione – manufatti fuori terra	27	1, lettera e1)	10	1, lettera a)			SI	SI	
17	Nuova costruzione – urbanizzazione	27	1, lettera e2)	10					SI	SI
18	Nuova costruzione – infrastrutture e impianti	27	1, lettera e3)	10					SI	SI
19	Nuova costruzione – torri e tralici	27	1, lettera e4)	10					SI	SI
20	Nuova costruzione – manufatti leggeri	27	1, lettera e5)	10					SI	SI
21	Nuova costruzione – interventi pertinenziali	27	1, lettera e6)	10					SI	SI
22	Nuova costruzione – depositi merci/materiali	27	1, lettera e7)	10					SI	SI
23	Ristrutturazione urbanistica	27	1, lettera f)	10	1, lettera b)	Necessita preliminare pianificazione attuativa				
24	Mutamento destinazione uso senza opere	52	1				SI, art. 52 LR 12/05			
25	Mutamento destinazione uso con opere	52	2					SI	SI	
26	Mutamento destinazione per edifici culto	52	3bis					SI		

Note:

- 1) Con l'art. 103, la LR 12/2005 ha fra gli altri disapplicato gli art. 3, 6, 10, 20, 22 e 23 del DPR n. 380/2001; l'attività edilizia resta soggetta alle sole disposizioni regionali, fatte salve le nuove categorie di lavori introdotte con Legge 73/2010 di conversione del DL 40/2010, che ha modificato l'art. 6 del DPR 380/2001;
- 2) La comunicazione degli interventi da 9 a 13, comporta sempre la necessità di acquisire la descrizione degli interventi da eseguire (disegno tecnico-progettuale, eventuali fotografie e descrizione)
- 3) Con permesso o DIA sono anche eseguibili le varianti a interventi già assentiti con permesso di costruire o DIA;
- 4) Ai sensi dell'art. 35, punto 6, comma 1 delle Norme del Piano delle Regole del vigente PGT (Piano di Governo del Territorio) i nuovi edifici nelle aree ad uso agricolo sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire.

Corso di specializzazione

APPLICAZIONE L.R. LOMBARDIA 12/2005 GESTIONE DEL TERRITORIO

a cura Fondazione De Iure Publico

QUINTA LEZIONE – PARTE B

B) RAPPORTO CON IL SISTEMA PENALE
La disciplina dei poteri di vigilanza e repressione dell'attività edilizia illegittima è affrontata dalla L.R. n. 12/2005 in due articoli.

L'art. 49 contiene un rinvio alla legislazione statale; il primo comma stabilisce infatti che *“le sanzioni previste dalla normativa statale in caso di svolgimento dell'attività di trasformazione urbanistico-edilizia in carenza di titolo abilitativo o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività, a norma dell'articolo 41, in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa di legge o con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti o adottati”*.

Il successivo art. 50 disciplina invece, sotto il profilo procedurale, i poteri regionali di annullamento del titolo abilitativo all'edificazione e di inibizione dell'attività edificatoria.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, la rinuncia ad introdurre una disciplina regionale è ovvia, considerata la riserva assoluta di legge statale che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 25, comma 2 Cost. e nell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost.

La stessa Corte Costituzionale (Sent. 11 febbraio 2005 n. 70) ha avuto modo di chiarire che, anche nella materia del governo del territorio di cui all' art. 117, terzo comma, della Costituzione, la disci-

plina dei reati e della pene va riconosciuta solo al legislatore statale, cui spetta in via esclusiva il potere di incidere sulla sanzionabilità penale dei comportamenti.

Il rinvio alla legislazione statale operato dall'art. 49 della L.R. Lombardia n. 12/2005 impone di individuare la disciplina di riferimento, raccolta nel titolo IV, parte I, del Testo Unico sull'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, rubricato *“vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni”*, che comprende gli articoli dal 27 al 51 e si divide in tre capi.

Nel capo primo (artt. 27 -29), che riguarda la vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, vengono individuati gli enti e gli organi titolari delle funzioni di controllo e repressione dell'attività edilizia illegittima, i tratti principali dei procedimenti di inibizione, accertamento e repressione dell'abusivismo edilizio, nonché i soggetti responsabili e, quindi, i destinatari dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Il capo secondo (artt. 30-48) delinea, invece, il sistema delle sanzioni amministrative, penali e civili per le opere abusive, distinguendole secondo una tipologia corrispondente alla gravità dell'illecito edilizio-urbanistico accertato e definendo la disciplina di dettaglio dei diversi procedimenti sanzionatori.

Il capo terzo (artt. 49-51), infine, affronta il fenomeno dell'abusivismo edili-

zio sotto il profilo delle conseguenze fiscali e finanziarie dell'attività edificatoria eseguita *contro legem*, che completano e rafforzano il quadro delle misure di dissuasione e repressione.

La disciplina dell'attività di vigilanza sulle iniziative private di trasformazione del territorio contenuta nel T.U. Edilizia riproduce in gran parte la struttura della L. 28 febbraio 1985, n. 47.

L'attività di vigilanza nella legislazione statale

Nell'individuare gli organi comunali preposti alla vigilanza sull'attività edilizia, l'art. 27 T.U. Edilizia recepisce ed attua le norme degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al culmine di una evoluzione normativa che ha sottratto al sindaco i poteri sanzionatori in materia edilizia per attribuirli ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici preposti all'attività di vigilanza sul territorio comunale.

In particolare, mentre la competenza alla firma delle concessioni edilizie è stata attribuita ai dirigenti comunali già in forza dell'art. 6 L. 15 maggio 1997, n. 127, quella ad emanare i provvedimenti di ingiunzione a demolire è stata ad essi attribuita con l'art. 2, comma 12, L. 16 giugno 1998, n. 191, con i più generali compiti di vigilanza e di applicazione delle sanzioni edilizie.

Con l'art. 27 cit., l'assetto delle competenze all'interno degli enti locali ha trovato ingresso anche nella legislazione urbanistica, in ossequio al principio generale della separazione tra la sfera politico-amministrativa, di indirizzo e controllo, che fa capo agli organi elettivi di governo, e quella tecnico-gestionale, attribuita ai dirigenti dell'ente locale.

Alla nuova figura del dirigente-organo, dotato di un'effettiva autonomia decisionale, compete dunque in via esclusiva la manifestazione della volontà dell'ente all'esterno anche in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, attraverso l'emanazione dei relativi provvedimenti.

Le norme del T.U. Edilizia che definisco-

no le competenze dei dirigenti comunali si riferiscono sempre, congiuntamente, anche al "responsabile dell'ufficio" competente, in conformità alla previsione dell'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si stabilisce che, in mancanza di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni ad esso riservate dall'art. 107 possono essere attribuite, con provvedimento sindacale, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Oggetto dell'attività generale di vigilanza, in ambito comunale, è ogni intervento di trasformazione del territorio che superi la soglia di rilevanza edilizia od urbanistica e sia pertanto idoneo ad incidere sull'assetto del territorio sotto il profilo morfologico o anche soltanto sul piano del carico insediativo.

La vigilanza comporta un giudizio di rispondenza dell'intervento, eseguito o progettato, alle norme legislative e regolamentari, alle disposizioni degli strumenti urbanistici, nonché alle condizioni tecnico-esecutive prescritte dai titoli abilitativi.

Circa le modalità procedurali, l'art. 27 prevede, nello spirito del decentramento normativo, che la loro determinazione possa avvenire anche in sede locale, attraverso lo statuto od i regolamenti comunali di settore.

Lo stesso art. 27 ed il successivo art. 28 non mancano tuttavia di disciplinare l'attività di vigilanza, con specifico e separato riferimento rispettivamente agli abusi edilizi commessi da soggetti privati o da enti pubblici diversi dallo Stato, ed a quelli imputabili ad amministrazioni statali.

Nel caso degli abusi edilizi commessi da soggetti privati o da enti pubblici diversi dallo Stato, l'intervento del comune prende avvio dall'accertamento dell'illecito edilizio o urbanistico e si estende alla fase di repressione dello stesso.

La disciplina dettata dall'art. 27 si articola, quindi, secondo la distinzione di massima tra le opere abusive eseguite su aree non edificabili o altrimenti vincolate, per le quali è prescritta direttamente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, e le irregolarità edilizie minori, a fronte delle quali viene avviato un procedimento



sanzionatorio che si apre con un provvedimento di sospensione dei lavori e si conclude con l'applicazione di una delle sanzioni previste, in base all'abuso commesso, dallo stesso titolo IV del D.P.R. n. 380/2001.

Appartengono alla prima categoria, disciplinata dal secondo comma dell'art. 27, gli interventi eseguiti in mancanza del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità da leggi statali o regionali, ovvero dallo strumento urbanistico vigente o anche semplicemente adottato ed in attesa di approvazione.

Lo stesso trattamento è riservato agli interventi realizzati su aree destinate ad opere o spazi pubblici, o all'edilizia residenziale pubblica in base alla L. 18 aprile 1962, n. 167, nonché agli immobili gravati da usi civici, ai boschi e terreni montani, o infine vincolati - quali beni di interesse culturale o ambientale - ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

L'ambito di applicazione dell'art. 27 e della sanzione demolitoria che esso introduce si è notevolmente esteso in forza delle previsioni dei commi 44, 45 e 46 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. n. 326/2003, più noto per la previsione del terzo condono edilizio.

In particolare, con tale intervento additivo rispetto al testo originario dell'art. 27, i poteri sanzionatori ivi già previsti sono stati espressamente estesi alle ipotesi in cui le opere abusive siano già eseguite in tutto o in parte.

Soprattutto, però, la sanzione della demolizione opera ora non solo nelle ipotesi di abusi commessi su aree gravate da vincoli di inedificabilità, ma anche *"in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici"*.

Con questa aggiunta, l'art. 27, secondo comma, sembra generalizzare la sanzione demolitoria estendendola a tutte le ipotesi di abuso edilizio sostanziale.

Un ulteriore inasprimento del regime sanzionatorio è dato dall'aggiunta di una previsione per le opere abusivamente realizzate su immobili vincolati in base al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per tali categorie di beni gli artt. 18 e 155 dello stesso decreto attribuiscono uno specifico potere di vigilanza al ministero, che culmina nella possibilità di intervento sanzionatorio di cui agli artt. 160 e ss.

L'art. 27 prescrive che il dirigente, o il responsabile dell'ufficio provveda immediatamente alla demolizione ed al ripristino dello stato luoghi, ove ne ricorrano i presupposti, mentre non prevede che prima dell'intervento ripristinatorio si provveda a ordinare la sospensione dei lavori.

È da ritenersi che l'ordine di demolizione debba essere, comunque preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio (*"la partecipazione del privato anche agli accertamenti che precedono provvedimenti vincolati può rilevare circostanze ed elementi tali da indurre l'Amministrazione a recedere dall'emanazione di provvedimenti restrittivi"* Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2000, n. 948) salvo che a ciò non ostino, in concreto, impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, trovando applicazione anche in tal caso l'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il quarto comma dell'art. 27 T.U. riguarda le competenze specifiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - che generalmente si identificano con il personale di polizia locale - e prende in considerazione anzitutto l'ipotesi in cui, in sede di sopralluogo, essi accertino la mancata esibizione del permesso di costruire.

La lettera della norma non contempla invece la mancata esibizione della denuncia di inizio attività e degli estremi della sua presentazione agli uffici comunali, ma il riferimento deve intendersi fatto anche alla d.i.a., nelle ipotesi in cui questa sia presentata in sostituzione del permesso di costruire.

Un'ulteriore irregolarità contemplata dalla norma riguarda la mancata apposizione del cartello recante l'indicazione del committente, del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori, nonché della qualifica dell'intervento e degli estremi del titolo abilitativo, secondo le prescrizioni dei regolamenti edilizi locali.

Gli ufficiali ed agenti suddetti danno immediata comunicazione di quanto accertato all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente dell'ufficio comunale, al quale ultimo spetta la verifica, entro trenta giorni, della regolarità delle opere e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che dovessero rendersi necessari.

L'art. 28 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina le opere in contrasto con previsioni edilizie od urbanistiche eseguite direttamente dallo Stato, per le quali la mancanza del previo titolo abilitativo non è sanzionata dal comune, le cui funzioni di vigilanza si esauriscono in tal caso con l'accertamento delle opere abusive e con la susseguente denuncia alle autorità statali cui compete invece, in via esclusiva, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

La disciplina dell'art. 28 differisce da quella dell'art. 27 sotto il solo profilo della titolarità dei poteri repressivi, mentre vengono richiamate espressamente le disposizioni dell'articolo precedente per la qualificazione dell'illecito commesso, secondo la gradualità scandita dal secondo e terzo comma dello stesso art. 27, e per la definizione del procedimento sanzionatorio.

L'art. 35 si riferisce invece agli interventi abusivi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici da "soggetti diversi", non identificabili con amministrazioni statali.

Anche in quest'ultimo caso, come in quello disciplinato dall'art. 27, compete al Comune, nella persona del dirigente o del responsabile dell'ufficio, l'intervento sanzionatorio, secondo una procedura ad hoc.

Responsabilità e sanzioni nella legislazione statale e regionale

I soggetti cui deve imputarsi la responsabilità dell'intervento edilizio illegittimo vengono individuati dall'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001, che distingue le opere soggette a permesso di costruire, cui si riferiscono i primi due commi, da quelle realizzate in forza di una denuncia di inizio attività, disciplinate dal terzo comma.

Nel primo caso, il titolare del permesso di costruire, il committente dei lavori ed il costruttore vengono indicati come i responsabili solidali della conformità delle opere alla normativa urbanistica generale ed alla disciplina di piano.


Essi sono altresì responsabili - in tal caso insieme al direttore dei lavori - della conformità delle opere al progetto approvato ed alle modalità esecutive stabilite con il permesso di costruire. Tale corresponsabilità si traduce nell'obbligazione dei medesimi soggetti al pagamento delle sanzioni pecuniarie ed in quella al pagamento delle eventuali spese di demolizione delle opere abusive, in caso di esecuzione d'ufficio della misura ripristinatoria.

Viene così a delinearci un triplice livello di responsabilità, nei confronti dell'amministrazione comunale, dei quattro soggetti presi in considerazione dall'art. 29: quella generale ai fini e per gli effetti delle norme sanzionatorie del capo I, titolo IV, del T.U. edilizia, quella relativa al pagamento delle sanzioni pecuniarie e quella, anch'essa di natura economica, relativa al rimborso delle spese occorse all'amministrazione pubblica per l'intervento sostitutivo di ripristino.

È opportuno rilevare, a questo proposito, che il vincolo di solidarietà tra i soggetti in questione riguarda soltanto tale ultimo profilo di responsabilità, non anche il pagamento delle sanzioni pecuniarie; in tal senso depone univocamente la lettera della norma, col prevedere che i medesimi responsabili sono «*altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate*».

La presunzione di responsabilità prevista dall'art. 29 deve considerarsi relativa, poiché la stessa norma fa espressamente salva la possibilità, per i soggetti in questione, di sottrarsi ad essa offrendo prova di non aver concorso alla realizzazione delle opere irregolari.

L'onere della prova liberatoria è aggravato, tuttavia, nei riguardi del direttore dei lavori, in base alla previsione del



comma 2 dell'art. 29 T.U., che disciplina l'ipotesi di mera irregolarità o parziale difformità delle opere dal permesso di costruire e quella di difformità totale o variazione essenziale, graduando in tal modo gli obblighi e la responsabilità del direttore dei lavori in base alla diversa gravità dell' abuso edilizio.

Ove, infatti, questo consista soltanto in una difformità parziale dal progetto approvato, con esclusione delle varianti in corso d'opera, il professionista incaricato della direzione dei lavori sarà esonerato dalla responsabilità a condizione che abbia contestato agli altri soggetti responsabili la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire ed abbia contemporaneamente segnalato detta violazione al dirigente comunale con comunicazione "motivata", idonea cioè ad illustrare in termini sufficientemente precisi la portata dell'irregolarità riscontrata.

Ove si tratti, invece, in un'ipotesi di difformità totale o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, ipotesi nella quale le opere realizzate non possono essere propriamente ricondotte al progetto approvato poiché se ne discostano nei loro aspetti più caratterizzanti, il direttore dei lavori potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa solo a condizione che, contestualmente all'invio della comunicazione al dirigente comunale ed alla contestazione delle irregolarità agli altri responsabili, abbia anche rinunciato all'incarico di direzione, dissociandosi così radicalmente dall'iniziativa di questi ultimi.

In mancanza, il dirigente comunale, una volta accertato l'abuso, è tenuto a segnalare la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori al consiglio dell'ordine professionale cui questi appartiene, con conseguente applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'albo professionale per un periodo compreso tra tre mesi e due anni.

Appare essenziale, peraltro, che il direttore dei lavori provveda alle comunicazioni prescritte ed alla rinuncia all'incarico in modo tempestivo, non appena abbia materialmente riscontrato, nel corso dei lavori

da lui diretti, le difformità in questione e, comunque, prima che le stesse vengano rilevate dall' autorità preposta alla vigilanza.

Quanto al progettista, l'art. 29, comma 3, gli attribuisce la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 c.p. e ne prospetta la punibilità per il reato proprio di falsità ideologica in certificati ex art. 481 c.p.

Le sanzioni variano in relazione alla tipologia delle irregolarità e degli abusi edilizi, desumibile dagli artt da 30 a 48 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, che formano il capo II del titolo IV della parte I del Testo Unico sull' edilizia. Le fattispecie di abusi ivi disciplinate possono essere raggruppate per categorie.

1) Gli interventi edilizi di maggiore entità, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità dallo stesso (art. 31) e quelli eseguiti in parziale difformità (art. 34).

Si tratta degli abusi edilizi più gravi, che riguardano essenzialmente le opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica. Sotto il profilo sanzionatorio, l'art. 31 stabilisce che in ipotesi di interventi di questo tipo, eseguiti in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità dal progetto approvato, deve essere ingiunta la rimozione delle opere abusive ed il ripristino del precedente stato dei luoghi.

Non trova invece applicazione, in regione Lombardia, l'art. 32 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, che definisce le variazioni essenziali dal progetto approvato, la cui realizzazione senza preventiva approvazione integra un illecito parificato, sotto il profilo della gravità e delle sanzioni, alla realizzazione delle opere maggiori in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, in base al precedente art. 31.

L'art. 103 della L.R. n. 12/2005 indica infatti l'articolo 32 cit. tra quelli che cessano di avere applicazione al momento dell' entrata in vigore della nuova disciplina regionale del governo del territorio e tuttavia non prevede la disapplicazione dell'art. 31.

Ciò comporta che in Lombardia la fattispecie dell' abusiva realizzazione di variazioni essenziali non viene meno, ma con-

tinua ad essere disciplinata sotto il profilo sanzionatorio dall'art. 31, con la particolarità però che le variazioni essenziali devono essere identificate non sulla base dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/2001, bensì secondo le indicazioni contenute negli articoli da 51 a 54 della stessa L.R. n. 12/2005.

2) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che conducono ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, o delle superfici, ovvero, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso. Se realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità dallo stesso, essi sono sanzionati secondo le previsioni dell'art. 33. Ove invece l'intervento, pur qualificandosi di ristrutturazione secondo la definizione dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, non presenti le caratteristiche indicate ed abbia, quindi, una portata edilizia minore, trova applicazione la disciplina sanzionatoria dell'art. 37.

L'art. 37 del Testo Unico sull'edilizia individua appunto l'ulteriore categoria degli illeciti di minore entità, che include gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo ed individuati dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001; si tratta, dunque, di tutte le opere non riconducibili alle categorie maggiori di cui all'art. 10 dello stesso D.P.R. e quindi principalmente degli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

La disciplina sanzionatoria opera nel caso in cui essi vengano eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, che alla luce della L.R. Lombardia n. 12/2005, può comunque alternativamente consistere in un permesso di costruire od in una d.i.a., e prevede tre principali ipotesi: la realizzazione di opere sostanzialmente conformi alla disciplina tecnica dell'edificazione, ma eseguite in mancanza del titolo abilitativo; la realizzazione di opere difformi dal progetto ritualmente presentato, ipotesi in cui un regolare titolo abilitativo esiste, ma non è riferibile all'intervento edilizio eseguito e,

dunque, non è idoneo a legittimarlo; e, infine, l'esecuzione di opere regolari sotto il profilo sostanziale e conformi al progetto presentato, ma realizzate sulla base di una d.i.a. inoltrata tardivamente, quando l'intervento era già in corso di esecuzione.

Quanto alle sanzioni, l'art. 37 cit. commina, oltre a quelle pecuniarie, anche, per alcune categorie di interventi, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il comma 6 dell'art. 37 esclude, invece, espressamente la rilevanza penale della mancata presentazione della denuncia di inizio attività e, dunque, a maggior ragione, della realizzazione di interventi in difformità dalla stessa.


Ulteriori fattispecie di illeciti e sanzioni riguardano la lottizzazione abusiva (art. 30), gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (art. 35) e quelli realizzati sulla base di un permesso di costruire annullato (art. 38), nonché il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (artt. 42-43).

Alla disciplina statale occorre inoltre far riferimento sia per la sanatoria ordinaria, là dove consentita secondo l'istituto dell'accertamento di conformità (artt. 36 e 37), sia per la demolizione coattiva delle opere abusive (art. 41), nonché per le sanzioni accessorie che riguardano l'erogazione dei servizi pubblici (art. 49), la decadenza dai benefici fiscali (artt. 49 e 50) ed il regime civilistico dei trasferimenti immobiliari (artt. 46 e 47).

Nella legislazione statale va inoltre ricercata l'intera disciplina dei reati edilizi, contenuta essenzialmente negli articoli 44 e 45 dello stesso D.P.R. n. 380/2001.

Il primo comma dell'art. 44 è norma penale in bianco contenente la sola indicazione delle misure sanzionatorie per tre tipi diversi di reati edilizi, mentre per la determinazione del precetto normativo rinvia ad elementi tecnici e prescrittivi di fonte extrapenale, di natura, oltre che legislativa, anche regolamentare e provvedimentale.

Le sanzioni penali ivi previste colpiscono, infatti, non solo la violazione delle leggi che disciplinano l'attività edificato-



ria, bensì anche l'inosservanza dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e del singolo permesso di costruire.

Secondo il criterio risultante dal combinato disposto degli artt. 39 e 17 c.p., i reati previsti dall'art. 44 T.U. hanno evidente natura contravvenzionale.

L'ambito di applicazione della norma si estende alle sole opere abusive soggette al regime del permesso di costruire e a denuncia di inizio attività ex art. 22, comma 3, rimanendone escluse, per espressa previsione dell'art. 37, comma 6, quelle - di minore entità - sottoposte a denuncia di inizio attività in base ai commi 1 e 2 dell'art. 22.

Una caratteristica comune alle fattispecie criminose delineate dall'art. 44 T.U. è rappresentata dal potere attribuito al giudice penale dall'art. 31 di ordinare la demolizione delle opere abusive nella sentenza di condanna, salvo che a ciò abbia già provveduto l'autorità amministrativa (Per l'ipotesi in cui la demolizione sia disposta dal giudice penale, ma il relativo ordine sia adottato dal sindaco in mera esecuzione della decisione stessa, deve escludersi che il provvedimento sindacale possa essere impugnato davanti al giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario penale, in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2001, n. 806).

È questo un punto che negli ultimi mesi ha focalizzato l'attenzione di vari operatori.

La stampa ha evidenziato un intervento del Tribunale penale di Grosseto sull'argomento il quale con ordinanza del 13 dicembre 2005 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c) della legge 15 dicembre 2004 n. 308 (legge obiettivo).

In data 18 aprile 2007 sulla questione si è pronunciata la Consulta la quale con ordinanza n. 144 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Il Tribunale di Grosseto nel corso di un processo a carico di tre soggetti imputati dei reati di cui all'art. 20, primo comma, lettera c), della legge n. 47 del 1985, ora art. 44, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001, e all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ora art. 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere realizzato opere edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della concessione edilizia e del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ha sollevato la questione di legittimità dell'art. 181 sopra citato nella parte in cui non prevede l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) già art. 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna.

Il Tribunale di Grosseto ha motivato la propria ordinanza ritenendo:

- a) «francamente sprovvista di ogni ragionevole giustificazione» la previsione dell'estinzione del reato ambientale a seguito della riduzione in pristino e non di quello edilizio, stante la maggiore rilevanza del bene giuridico protetto dal reato ambientale;
- b) che la denunciata differenziazione non sarebbe giustificabile in ragione di una diversa natura del reato, trattandosi in entrambi i casi di reati di pericolo e non essendo necessario, per giurisprudenza costante (Cass., Sez. III penale, n. 12863 del 2003, n. 14461 del 2003 e n. 19761 del 2003), un effettivo pregiudizio per l'ambiente ai fini della configurabilità del reato;
- c) che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione non può

ritenersi violato solo nell'ipotesi di trattamento differenziato di situazioni identiche, bensì pure in quella di trattamento identico di fattispecie dotate di offensività diversa e quindi, a maggior ragione, anche nel caso di specie, dove un trattamento più sfavorevole viene riservato alla fattispecie penale oggettivamente meno grave.

La Corte Costituzionale con l'ordinanza 144/2007 ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

Il ragionamento logico seguito dai Giudici della Consulta è il seguente:

Il Tribunale rimettente chiede l'estensione di una previsione, quella dell'art. 181, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 42 del 2004, avente, per sua stessa ammissione, natura derogatoria.

Per giurisprudenza costante della Corte, non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto (v. Corte Cost. sentenza n. 149 del 2005);

Nella specie, tale estensione non è possibile, trattandosi di fattispecie criminose analoghe, ma non identiche, tanto è vero che sono in concorso tra di loro.

Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ordinanze n. 46 del 2001 e n. 327 del 2000) e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cassazione, sezione V, 31 marzo 1999, n. 10514), il reato edilizio previsto dall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed il reato paesaggistico previsto dall'art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, hanno oggetti giuridici diversi. I reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e l'ambiente e cioè dei beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano un bene astratto consistente nel rispetto della complessiva disciplina amministrativa dell'uso del territorio.

Pertanto, pur avendo entrambi i reati la natura di reati di pericolo (avendo il legislatore in ambo i casi ritenuto necessario anticipare al massimo livello possibile la soglia di tutela degli interessi), la

diversità degli oggetti "finali" protetti dai due reati giustifica discipline sanzionatorie e fattispecie estintive differenziate.

In particolare, la materialità del bene paesaggistico-ambientale conferisce un valore essenziale alla rimessione in pristino del paesaggio e dell'ambiente, alla quale, in definitiva, tende l'intero sistema sanzionatorio in questa materia.

Proprio in considerazione della straordinaria importanza della tutela "reale" dei beni paesaggistici ed ambientali, il legislatore, nell'ambito delle sue scelte di politica legislativa, ha deciso di incentivarla in varie forme: sia riconoscendo attenuanti speciali a favore di chi volontariamente ripari le conseguenze dannose dei reati previsti a tutela delle acque (articolo 140 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»), sia subordinando alla riduzione in pristino il beneficio della sospensione condizionale della pena nei reati collegati alla gestione del ciclo dei rifiuti (artt. 139, 255, 257 e 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sia, infine, riconoscendo, come nel caso in esame, valore prevalente al ripristino del bene paesaggistico rispetto alla stessa pretesa punitiva dello Stato.

Invece, nell'ambito della repressione degli illeciti edilizi, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con demolizione delle opere abusivamente realizzate, rappresenta solo uno dei possibili esiti sanzionatori dell'illecito, essendo prevista, in alternativa ad essa, (art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001) la possibilità per il Comune di mantenere, a determinate condizioni, l'opera coattivamente acquisita.

Non sussistendo tra le ipotesi criminose poste a raffronto la piena identità ritenuta dal Tribunale di Grosseto, la Consulta ha ritenuto di dichiarare la questione manifestamente infondata.

Nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, il secondo comma dell'art. 44 prevede altresì, quale pena accessoria specifica, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, a beneficio del comune.

Quanto alle sanzioni, il comma 1, lett. a) dell'art. 44 punisce con l'ammenda fino



a 20.658 euro le opere eseguite in violazione delle leggi urbanistiche e dunque, principalmente, delle norme dello stesso TU edilizia e delle leggi regionali contenenti prescrizioni e modalità esecutive, nonché dei regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici e dello stesso provvedimento di approvazione del progetto da eseguire.

Lo specifico riferimento al permesso di costruire e alla d.i.a. di cui all'art. 22, comma 3, rafforza ulteriormente l'esclusione dalla fattispecie incriminatrice delle opere minori soggette a denuncia di inizio attività in base ai commi 1 e 2 dello stesso art. 22.

Poiché per la contravvenzione di cui al citato art. 44, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001 è comminata la sola pena dell'ammenda, l'imputato è ammesso a pagare una somma a titolo di oblazione corrispondente alla terza parte della pena stabilita dalla legge, oltre alle spese del procedimento, a norma dell'art. 162 c.p.

Al pagamento dell'oblazione consegue *ex lege* l'estinzione del reato.

L'art. 44 comma 1, lett. b), si riferisce, invece, alle opere eseguite in totale difformità o in assenza del permesso di costruire o della D.i.a. alternativa, ovvero in pendenza di un ordine di sospensione. La sanzione comminata, in tal caso, è quella dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 10.328 a 103.290 euro.

La previsione del comma 1, lett. c), dello stesso art. 44 riguarda, poi, una duplice tipologia di abusi, riferendosi in primo luogo alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, già disciplinata dall'art. 30, per la quale è comminato l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro e, in secondo luogo, agli interventi edilizi realizzati in immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità, o in assenza del titolo abilitativo adeguato.

L'art. 45 stabilisce, infine, una relazione tra il procedimento amministrativo per la sanatoria ordinaria delle opere abusive mediante accertamento di conformità, disciplinato dall'art. 36, e l'esercizio dell'

azione penale corrispondente, prevedendo la sospensione di questa in conseguenza dell'avvio di detto procedimento e sino alla sua definizione. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire produce *ipso iure* l'estinzione dei reati contravvenzionali in materia di edilizia.

I poteri regionali di annullamento e di inibizione

Gli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 380/2001 delineano le competenze regionali in ordine alla vigilanza sull'attività edificatoria in concorso con i comuni, o in sostituzione degli stessi in caso di loro inerzia.

In base all'art. 49 della L.R. n. 12/2005 i poteri sostitutivi regionali in materia di repressione degli abusi edilizi sono esercitati dalle province a far tempo dalla data in cui diviene efficace il rispettivo piano territoriale di coordinamento provinciale.

L'art. 50 della L.R. n. 12/2005 introduce una disciplina parzialmente diversa da quella statale in ordine all'esercizio di tali poteri di vigilanza, annullamento e inibizione ed, all'ultimo comma, stabilisce che tale nuova disciplina regionale si applica a far tempo dall'efficacia degli atti del piano di governo del territorio ai sensi dell'articolo 13, comma 11, mentre sino a tale data trovano applicazione gli articoli 38, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Poiché l'ambito di applicazione delle norme statali non coincide esattamente con quello delle norme regionali, occorre stabilire se con l'entrata in vigore dell'art. 50 della L.R. n. 12/2005, gli art. 38, 39 e 40 del D.P.R. n. 380/2001 cesseranno di trovare applicazione, ovvero se continueranno ad essere applicati ove il caso concreto non sia riconducibile alla fattispecie dell'art. 50 L.R. n. 12/2005, di minore ampiezza rispetto a quella delle norme statali suddette.

L'art. 50 L.R. n. 12/2005 circoscrive infatti la propria disciplina ai casi in cui qualsiasi soggetto controinteressato alla realizzazione di un intervento edilizio intenda chiedere l'annullamento del permesso di costruire, o la declaratoria di insussistenza dei presupposti per la formazione della denuncia

di inizio attività, qualora il titolo abilitativo *“costituisca violazione di previsioni contenute in atti di pianificazione territoriale e definite di interesse regionale ai sensi del comma 2 e sia relativo a interventi di nuova costruzione, ovvero di demolizione e ricostruzione”*.

Il secondo comma chiarisce che le previsioni urbanistiche di interesse regionale idonee a fondare tale intervento sanzionatorio della Regione sono quelle prevalenti del PTR, del PTCP, dei piani dei parchi regionali e dei parchi naturali, nonché quelle degli atti del PGT riguardanti le aree destinate all' agricoltura, quelle soggette a vincolo paesaggistico, quelle di pregio ambientale, nonché quelle non soggette a trasformazione urbanistica.

L'intervento regionale previsto dall'art. 50 L.R. n. 12/2005, che dovrà essere richiesto alla Giunta entro il termine decennale di un anno dall'inizio dei lavori, riguarda dunque una tipologia di abusi edilizi più ristretta rispetto alla sfera di applicazione degli artt. 38, 39 e 40 del D.P.R. n. 380/2001.

L'art. 39 del T.U. sull'edilizia, infatti, attribuisce alle regioni il potere di annullamento delle deliberazioni, dei provvedimenti comunali e delle D.I.A. ex art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 a qualsiasi titolo illegittimi, in quanto contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, o, nel caso della D.I.A., con la normativa introdotta sino al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, ovvero con gli strumenti urbanistici o con i regolamenti edilizi locali.

Anche il termine assegnato ai controinteressati per chiedere l'intervento repressivo della regione è, nella disciplina statale, più ampio, ammettendosi che l'annullamento regionale possa sopraggiungere anche a distanza di dieci anni dall' adozione dei provvedimenti viziati.

È invece stabilito un termine di diciotto mesi dall' accertamento dei motivi di illegittimità dell'atto per l'annullamento dello stesso, previa contestazione di tali circostanze al titolare del permesso di costruire,

al proprietario dell'immobile nel caso in cui si tratti di soggetto diverso dal primo, al progettista e all' amministrazione comunale che quell' atto ha emanato.


A tali soggetti dovrà essere altresì assegnato termine per la presentazione di controdeduzioni.

La procedura prevista per l'intervento regionale dall'art. 50 della L.R. n. 12/2005 può essere scomposta in tre principali fasi ed è governata dal dirigente della competente struttura regionale.

La prima fase, che può avere una durata massima di sei mesi dalla richiesta di annullamento del titolo abilitativo, è finalizzata all'accertamento della violazione denunciata, mediante sopralluoghi ed esame della documentazione esistente presso gli uffici comunali.

Ove la segnalazione del controinteressato risulti fondata, l'esito dell'indagine regionale dovrà essere comunicato immediatamente al comune, al titolare del permesso di costruire o della D.I.A., al proprietario della costruzione, al costruttore e al progettista. Ai medesimi soggetti la legge assegna quindi il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Alla stessa comunicazione è riconosciuto il valore di avviso di avvio del procedimento di annullamento ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/1990.

La seconda fase del procedimento regionale, che deve concludersi entro sei mesi dall'eventuale accertamento della violazione, consiste nell' esame delle controdeduzioni pervenute e, ove queste non apportino elementi tali da escludere la sussistenza dei vizi inizialmente riscontrati, nell'invito fatto dal dirigente della competente struttura regionale al comune interessato, a procedere, in via di autotutela, all' annullamento del permesso di costruire o alla declaratoria di insussistenza dei presupposti per la formazione della denuncia di inizio attività nei successivi trenta giorni. Quale che sia l'esito dell'accertamento - conferma della delle violazioni lamentate, o archiviazione della denuncia -, di esso deve essere data



immediata comunicazione al reclamante. Ove il comune non provveda nel termine assegnatogli, la giunta regionale, nei sei mesi dall' accertamento delle violazioni, deve emanare in sua vece il provvedimento di annullamento del permesso o di accertamento dell'insussistenza dei presupposti della D.I.A. In tal caso sorge a carico del comune inadempiente l'obbligo di versare a favore dell'amministrazione regionale una somma per l'attività di vigilanza e sanzione svolta in via sostitutiva, secondo modalità che la L.R. n. 12/2005 non individua direttamente, rinviando ad un apposito provvedimento da assumersi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

La terza fase consiste nell' attuazione del provvedimento sanzionatorio e si apre con l'invito rivolto al comune dal dirigente regionale, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di annullamento del permesso di costruire o di dichiarazione d'inefficacia della D.I.A., a disporre, nei successivi trenta giorni, la demolizione delle opere illegittimamente eseguite o la loro restituzione in pristino. Ove ciò non sia possibile, il comune potrà alternativamente irrogare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato sulla base di una valutazione demandata all'agenzia del territorio. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato al comune, lo stesso dirigente della competente struttura regionale irrognerà direttamente la sanzione entro i successivi tre mesi.

Il comma ottavo dell' art. 50 L.R. n. 12/2005 stabilisce espressamente che tutti i termini procedurali sin qui richiamati sono perentori a pena di decadenza dall'azione e di inefficacia degli atti assunti.

Sia la disciplina statale, sia quella regionale considerano anche l'ipotesi in cui la procedura di annullamento regionale sopravvenga nel corso dell' esecuzione dei lavori, prevedendo la possibilità, per la regione procedente, di ordinare la sospensione degli stessi con un provvedimento che dovrà essere comunicato al comune, mentre occorre che venga ritualmente notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario e secondo le

prescrizioni del codice di procedura civile, ai privati destinatari dell' atto di contestazione delle violazioni riscontrate.

In tal caso, ove si applichi l'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001, il decreto di annullamento dovrà intervenire entro sei mesi dall'ordine di sospensione che, in mancanza, cesserà di avere efficacia ed andrà comunque rispettato il diverso termine decadenziale di diciotto mesi dall' accertamento per l'emissione del decreto stesso.

L'art. 50 della L.R. n. 12/2005 stabilisce invece che l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non viene emanato il provvedimento di annullamento entro il termine assegnato alla giunta regionale per l'emanazione dello stesso in sostituzione.

Sotto il profilo procedimentale la disciplina sin qui esaminata, ove comporti l'annullamento del permesso di costruire, deve essere coordinata con quella introdotta dalla legge statale di riforma del procedimento amministrativo n. 15/2005, che ha aggiunto alla L. 241/1990 gli articoli 21-octies e 21-nonies, con i quali vengono posti limiti alle possibilità di annullamento in via di autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi.

L'art. 21-octies, dopo aver enunciato i tre vizi del provvedimento che ne comportano l'annullabilità - violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza - esclude che il provvedimento possa essere annullato se adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora per la sua natura vincolata presenti un contenuto dispositivo che, anche in mancanza del vizio rilevato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché in difetto di comunicazione dell' avvio del procedimento, qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento anche in tal caso - non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L'art. 21-nonies dispone invece che l'annullamento d'ufficio del provvedimento affetto dai vizi suddetti può avvenire - ad iniziativa dell'organo che lo ha emanato, o di altro organo previsto dalla legge

solo ove ne sussistano ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, determinato anche in relazione agli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Lo stesso art. 21 nonies fa inoltre salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed, anche in tal caso, entro un termine ragionevole.

Nella legislazione statale, il quadro dei poteri regionali di vigilanza sull'attività edilizia si completa con la previsione di una verifica di regolarità degli interventi eseguiti dai privati. Al controllo sulla legittimità degli "atti" del comune che abilitano all'edificazione, previsto dall'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 50 della L.R. della Lombardia n. 12/2005, si aggiunge il controllo sui "fatti" dei privati, che tale edificazione materialmente eseguono.

L'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, infatti, disciplina le funzioni regionali di repressione diretta dell'attività edificatoria *contra legem*, realizzata in mancanza del necessario permesso di costruire o della D.I.A. ex art. 22, comma 3, ovvero in contrasto con il permesso rilasciato, o con la D.I.A. presentata, o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. I poteri sanzionatori della Regione divengono attuali, infatti, solo allo scadere dei termini che la legge assegna al comune per assumere i provvedimenti di competenza e solo nel caso in cui lo stesso comune non abbia ancora provveduto autonomamente.

Tale disciplina statale trova applicazione anche nella Regione Lombardia, poiché l'art. 40 cit. non è indicato tra le norme statali da disapplicare dall'art. 103 L.R. n. 12/2005.


L'intervento repressivo della regione avviene, in base all'art. 40 D.P.R. 380/2001, mediante la sospensione dei lavori non ancora ultimati al momento dell'accertamento e l'ordine di demolizione, o di modifica e regolarizzazione delle opere. Di entrambi i provvedimenti è prescritta la trasmissione al comune nel cui territorio

i lavori vengono eseguiti e la notifica al titolare del permesso di costruire, ovvero, ove si tratti di lavori realizzati in mancanza del titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori ed anche al proprietario dell'edificio ove questi non si identifichi con uno di tali soggetti.

La portata interlocutoria del provvedimento di sospensione si ricava dalla previsione di un termine di tre mesi dalla notifica, entro il quale incombe alla regione l'obbligo di adottare il provvedimento definitivo e le adeguate misure attuative, che potranno alternativamente consistere nella eliminazione delle ragioni di difformità dal permesso di costruire dalle norme edilizie o urbanistiche violate, ovvero nella rimessione in pristino. L'art. 40, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 lascia peraltro intendere chiaramente che la misura ripristinatoria potrà essere irrogata solo quando l'adeguamento delle opere alla normativa vigente o al progetto assentito non risulti, in concreto, praticabile. Ciò comporta la necessità che di tale circostanza sia dato atto motivatamente nell'ordinanza di riduzione in pristino.

Il provvedimento di demolizione e ripristino soggiace inoltre a un limite temporale, dovendo essere adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dei locali oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sia stato eseguito sulla base di un permesso poi rivelatosi contrario agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente al tempo della sua emanazione.

Quanto alla fase esecutiva, il provvedimento che prescrive l'adeguamento, il ripristino o la demolizione delle opere, dovrà contenere anche l'indicazione di un termine, assegnato discrezionalmente dalla regione in considerazione della portata dell'intervento richiesto, entro il quale il responsabile dell'abuso dovrà ottemperare all'ordine a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali; il procedimento sanzionatorio regionale non interferisce, pertanto, con l'esercizio dell'azione penale. L'inutile decorso di tale termine apre la strada all'esecuzione d'ufficio a cura della regione e a spese del responsabile.



CASA DOMOTICA

dalla Redazione

Nel giugno 2010 presso Valoti Arredamenti di Alzano Lombardo (Bg), organizzati dal Collegio Geometri e Geometri laureati di Bergamo in collaborazione con la Cooperativa Geometri e DNA CASA, si sono tenuti tre convegni, con la partecipazione di circa 200 geometri, sulla “domotica”, scienza che si occupa di tecnologie, applicate nella casa, con lo scopo di migliorare la qualità della vita.

L'intento dei convegni è stato quello di introdurre i geometri ad una materia interessante e importante qual'è la “DOMOTICA” tramite tecnici specializzati e operatori di ditte operanti nel settore e partners di DNA CASA quali: Gewiss s.p.a., Energy Ligh, Videotecnica, Tecno Gips, Gazzotti, Elisa Serramenti, General d'Aspirazione, ecc...

Il tutto supportato da visite dimostrative, durante i convegni, ad una casa prototipo.

Gli incontri sono stati coordinati e moderati dal Geometra Pietro Giovanni Persico.

L'introduzione, curata dal Presidente del Collegio Geometra Renato Ferrari, della quale riportiamo il testo completo.



Cos'è la domotica?

La domotica è la scienza che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità della vita nella casa.

Il termine domotica deriva dal greco demos che significa “casa”.

La domotica è nata nel corso della terza rivoluzione industriale allo scopo di studiare, trovare strumenti e strategie per:

- migliorare la qualità della vita;
- migliorare la sicurezza;
- risparmiare energia;
- semplificare la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo della tecnologia;
- ridurre i costi di gestione;
- convenire i vecchi ambienti e i vecchi impianti.

La domotica svolge un ruolo importante nel rendere intelligenti apparecchiature, impianti e sistemi.

Con “casa intelligente” si indica un ambiente domestico - opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato - il quale mette a disposizione dell'utente

impianti che vanno oltre il “tradizionale”, dove apparecchiature e sistemi sono in grado di svolgere funzioni parzialmente autonome o programmate dall’utente o recentemente completamente autonome.

L’edificio intelligente, con il supporto delle nuove tecnologie, permette la gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza, delle reti informatiche e delle reti di comunicazione, allo scopo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza, il risparmio energetico degli immobili e per migliorare la qualità dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici.

Oggi, grazie alla disponibilità e collaborazione del gruppo DNA CASA avremo modo di imparare un concetto di progettazione rivolto al presente e al futuro mirato al miglior confort che chiediamo alla vita moderna.

Di seguito riportiamo la scheda promozionale completa di pianta e fotografie di:



Dalla sua concezione nel 2009, DNA CASA si è sviluppata secondo l’idea di Marco Vaioli e grazie all’apporto delle competenze professionali di aziende che hanno creduto nella bontà del progetto e della sua missione. Imprenditori a capo di grandi e piccole aziende si sono attivati fin dall’inizio con entusiasmo, accomunati dalla convinzione che da questa visione potesse nascere una realtà, capace di erogare prodotti e servizi qualitativamente eccellenti, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore dell’abitare.

Il principio ispiratore del progetto DNA CASA è la necessità di rispondere efficacemente al crescente bisogno di semplificazione della vita, nella fase di realizzazione della casa e successivamente, nel quotidiano.

DNA CASA ha fatto di quest’idea la sua missione, basando la propria attività su quattro fondamentali pilastri di offerta:

- sensibilità alle esigenze del cliente, per interpretarle e soddisfare tutte le fasce di esigenza, comuni o peculiari
- proposta di alte tecnologie, sempre aggiornate e finalizzate a coniugare il benessere dell’individuo con la salvaguardia del pianeta: salubrità dell’ambiente, semplificazione della gestione degli impianti, funzionalità di semplice utilizzo, risparmio energetico ed economico
- erogazione di servizi eccellenti attraverso i suoi Partners che, disgiunti o coordinati da un Direttore Lavori interno o esterno, possano fornire a chi lo desidera un vero servizio “chiavi in mano”
- assunzione del ruolo di “polo d’attrazione”, aperto, accogliente, dinamico e portatore d’innovazione, per la divulgazione della cultura del moderno abitare.

DNA CASA trova la sua esemplificazione fisica nella casa campione allestita ad Alzano Lombardo, alle porte di Bergamo, presso lo showroom di Vaioli Arredamenti: un appartamento composto da ingresso, salone, ampia cucina, due camere da letto, cabina armadio, bagno, lavanderia, e giardino. La casa campione, costruita prestando la massima attenzione alla scelta dei materiali, degli impianti di domotica, sicurezza, diffusione sonora e al comfort ambientale, esprime tutti i valori di eccellenza qualitativa delle aziende Partners.

Attraverso le soluzioni innovative della domotica per la gestione remota via cellulare o internet di porte e finestre, elettrodomestici, sistemi di climatizzazione e illuminazione, agli impianti alimentati a energie rinnovabili, alla razionalizzazione degli spazi e a cura dei dettagli tecnici ed estetici, appare chiaramente leggibi-



le l'intento progettuale di presentare un completo "sistema benessere", necessario per garantire una qualità della vita in grado di reggere la sfida dei ritmi quotidiani.

DNA CASA è attiva, al servizio dei professionisti dell'abitare e di chi desidera una casa sensibile e intelligente, capace di assomigliare a coloro che la vivono, adattandosi per soddisfare le loro esigenze e budget di spesa.

Anticipiamo che per i primi di aprile è in programma l'organizzazione di incontri, con particolare cura per la parte tecnica e specialistica data l'importanza della materia per:

- Domotica e sicurezza
- Illuminazione a Led
- Impianti d'aspirazione centralizzata
- Arredamento, cartongesso, parquet, sanitari
- Normative fiscali.



PROCEDURA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE

Il Ministero del Lavoro approva la "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" Niente POS per le imprese fornitrici.

Fonte: Ministero del Lavoro

Nella seduta del 19 gennaio 2010 la Commissione consultiva permanente del Ministero del Lavoro ha approvato il documento "Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere".

Il documento è stato elaborato congiuntamente da Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) e Atecap (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) con l'obiettivo di fornire alle imprese esecutrici dei lavori e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato delle linee guida per l'adozione di procedure per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, dal momento della richiesta di fornitura di calcestruzzo fino alla consegna nel cantiere di destinazione.

Il documento che, nei prossimi giorni, sarà diffuso ufficialmente dal Ministero del lavoro attraverso una lettera-circolare, individua compiutamente le informazioni che le imprese (esecutrice e fornitrice di calcestruzzo) devono scambiarsi nelle diverse fasi.

Il testo approvato consente di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 26 e dell'art. 96 comma 1 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere ma si limiti alla sola fornitura del materiale. Se l'operatore dell'autopompa, infatti, non partecipa in alcun modo al getto, ma si limita a posizionare il braccio della pompa mediante radiocomando in base alle indicazioni dell'impresa edile si ricade sempre nel caso di mera fornitura. Pertanto, alle imprese fornitrici di calcestruzzo, *Coor-*

dinatori della Sicurezza ed Ispettori del Lavoro, nelle citate ipotesi, non potranno richiedere il Piano Operativo di Sicurezza.

1. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall'art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. L'articolo 96, infatti, chiarisce che l'obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell'Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr. Appendice).

2. Riferimenti normativi

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

“Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

3. Definizioni

- **Autobetoniera (nel seguito ATB):** dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.
- **Autobetonpompa (nel seguito ATBP):** dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall’unione di una autobetoniera con una pompa per calcestruzzo.
- **Boiaccia:** impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici, con rapporti A/C (acqua/cemento) in genere da 0,5 a 1 o più elevati.
- **Calcestruzzo:** materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l’aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell’idratazione del cemento.
- **Canala di scarico:** terminale dell’autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI):** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

- **Girofaro:** sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e macchine da lavoro.
- **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis)
- **Ribaltino:** parte ribaltabile della canala di scarico.

4. I rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice

Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.



Entrambi i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente descritte mediante lo schema a blocchi riportato in Figura 1 e verranno descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi.




Figura 1 - Schema a blocchi del rapporto fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato

5. Attività di coordinamento tra imprese esecutrice ed impresa fornitrice

Nel momento in cui un'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all'impresa esecutrice il documento riportato in allegato 1 che contiene:

- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;

- numero di operatori presenti e manovra svolta;
- rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

In allegato 2 è riportato il documento indicante le informazioni che l'impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2).

6. Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo

Nel seguito vengono descritte le proce-

EDURE operative di competenza dell'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell'impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell'accesso in cantiere al momento dell'uscita dal medesimo.

Sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi.

6.3.2 Scarico in benna o secchione

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Accesso e transito dei mezzi in cantiere	Investimento di persone Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermare il mezzo davanti all'ingresso (freni meccanici e pneumatici bloccati) e presentarsi al dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, i cui nominativi sono stati indicati nella scheda riportata in allegato 2, per chiedere istruzioni. - Ottenere informazioni circa la viabilità del cantiere, le modalità di accesso, le vie di circolazione, i luoghi più idonei dove far passare e dove posizionare il mezzo per effettuare la consegna, evitando zone con terreni cedevoli o acquirinosi e con pendenze non compatibili con le caratteristiche del mezzo. - Segnalare l'operatività del mezzo mediante il girofaro. -Stare a distanza di sicurezza dagli scavi, seguendo le indicazioni ricevute . - Verificare costantemente la visibilità dei percorsi di transito e della cartellonistica. - Segnalare acusticamente la propria presenza ad eventuali altri mezzi o persone. - Non accedere al cantiere quando c'è pericolo di ingorgo ed anche quando la manovra richiesta è pericolosa. - Adeguare la velocità del mezzo ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. - Prestare attenzione a non sostare ed operare con i mezzi sulle piste di servizio. 	<p>Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività, indirizzando il mezzo, con segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta; - assicurare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle sue aree di manovra a sostenere il peso dei mezzi in transito al fine di evitare cedimenti. Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilità del terreno ed alla eventuale non transitabilità sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate; - mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui o materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio; - impedire l'ingresso del mezzo quando c'è pericolo di ingorgo. <p>Indossare gli idonei DPI (ad esempio gilet ad alta visibilità).</p>
	Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve scendere dal mezzo fino all'arrivo nel punto di scarico del calcestruzzo. Nel caso in cui, per motivi organizzativi, sia necessario la discesa dal mezzo, i lavoratori dell'impresa fornitrice devono utilizzare i seguenti DPI: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.</p>	<p>Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare i DPI necessari: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.</p>
	Caduta dall'alto	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Non deve trasportare persone posizionate all'esterno della cabina di guida o su parti della macchina non attrezzate a questo scopo.</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice non deve salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo per accompagnare l'autista.</p>

	Elettrocuzione	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione. - riscontrare la presenza di eventuali linee elettriche aeree nelle aree in cui si opera. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.
	Esposizione a polvere	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
Operazioni preliminari allo scarico	Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare la macchina su terreno non cedevole e sicuro; azionare il freno di stazionamento ed applicare i cunei alle ruote. In fase di pompaggio il mezzo deve essere stabilizzato sul terreno e messo in piano perfettamente utilizzando gli stabilizzatori, tenendo presente che, presso i punti di staffatura, il carico è di tipo concentrato e può arrivare (ad esempio) anche a 1000 kN/mq. - Richiedere l'intervento di dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scegliere come luogo deputato allo scarico un'area che abbia pendenza adeguata alle caratteristiche del mezzo (cfr. allegato 1). - predisporre la piazzola per lo scarico del mezzo consolidata, livellata e sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o disturbo alla visibilità ed alla manovra di posizionamento del mezzo.
	Scivolamento	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).</p>
	Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza).</p>
	Elettrocuzione	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.

	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina, utilizzando le apposite maniglie.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire la salita dei lavoratori dell'impresa esecutrice sul mezzo di consegna del calcestruzzo.

6.3.1. Operazioni di scarico con ATB

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni di scarico (ATB)	Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve : - seguire le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziategli e verificando direttamente l'assenza di intralci (persone/cose). - Nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, deve posizionare il mezzo a distanza di sicurezza adeguata dal ciglio dello scavo, seguendo le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - Evitare che i lavoratori dell'impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicurandosi che i lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza. - Indicare all'impresa fornitrice le procedure di sicurezza da seguire durante l'operazione di scarico. - Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo.
	Lesioni corneoconjuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - Indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali). - Durante il getto deve evitare manovre brusche ed improvvisate che possono provocare la caduta di calcestruzzo. Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canalea.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canalea.
	Urto del capo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canalea.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canalea.
	Cesoioamento delle dita durante l'azionamento della canalea	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - indossare i guanti e preparare la canalea facendo attenzione durante l'apertura del ribaltino o l'apertura/chiusura della canalea telescopica. - verificare l'integrità del maniglione anti-cesoioamento.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare la partecipazione dei lavoratori dell'impresa esecutrice all'azionamento della canalea.
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.

	Scivolamento	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare gli idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei ad esempio (calzature di sicurezza).
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina, utilizzando le apposite maniglie.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire ai lavoratori dell'impresa esecutrice di salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo.

6.3.2 Scarico in benna o secchione

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico in benna o secchione movimentato da gru	<p>Urti dovuti alle oscillazioni del secchione</p> <p>Lesioni corneocongiuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia</p> <p>Urto del capo</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione.</p> <p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'intervento di lavoratori del cantiere addetti alla movimentazione della benna o del secchione; - seguire le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice. - Controllare il corretto posizionamento della benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canale) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento. - Evitare di caricare eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre. - Non sostare sotto il raggio di movimento della benna. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare l'operazione di scarico in benna o secchione. - mettere a disposizione del lavoratore dell'impresa fornitrice personale che collochi il secchione sotto la canale. <p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far posizionare la benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canale) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento. - Verificare che non venga caricata eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre di cui sopra. - Assicurarsi che tutti i lavoratori non stazionino nelle vicinanze del mezzo durante lo scarico. - Impedire di sostare sotto il raggio di movimento della benna.

6.3.3 Scarico diretto con canale

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico diretto con tratti di canale aggiuntiva	<p>Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto</p> <p>Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno</p> <p>Urto del capo</p> <p>Scivolamento</p>	<p>Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice.</p> <p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di iniziare l'operazione di scarico, assicurarsi che nessun lavoratore staziona nelle vicinanze. - Nello scarico in prossimità di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, adottare la regola empirica del 1:1, indicata dall'impresa esecutrice, mantenendosi ad una distanza dal ciglio di scavo almeno pari alla profondità dello stesso. - Controllare personalmente il punto in cui si dovrà effettuare lo scarico del calcestruzzo. - Porre cura nel maneggiare e nell'agganciare i tratti di canale aggiuntiva, non aggiungendo di norma più di due sezioni. - In caso di scarico con ATB in movimento, non effettuare l'operazione in retromarcia e fissare la canale, nonché i tratti aggiuntivi. - In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo far sospendere l'operazione di scarico dalla canale. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare lo scarico. - Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo, tenendo in considerazione la natura del terreno e l'avvenuta compattezza dello stesso. - Vietare ai lavoratori non coinvolti direttamente nei lavori di stazionare nelle vicinanze del mezzo. - Vietare che i lavoratori dell'impresa esecutrice operino sui comandi idraulici della canale dell'ATB.

6.3.4 Scarico in pompa

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico in pompa di calcestruzzo	<p>Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto</p> <p>Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno</p> <p>Urto del capo</p>	<p>Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice.</p> <p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare l'ATB in modo da consentire lo scarico nella vaschetta della pompa e regolare il flusso coordinandosi con il pompista. - Nella manovra di avvicinamento in retromarcia agire con molta prudenza per non urtare eventuali persone o la pompa stessa. - Verificare visivamente il corretto posizionamento. - Per controllare il flusso di calcestruzzo nella tramoggia della pompa, in caso di ridotta visuale, posizionarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice. - Non passare o sostare sotto il braccio della pompa. - Non passare o sostare sotto la canale di scarico. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice sulle manovre da effettuare. - Vietare di sostare nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto stesso. - In caso di necessità di contattare il lavoratore dell'impresa fornitrice durante le manovre, - avvicinarsi alla cabina da posizione visibile e solo previo cenno di assenso. - Vietare di passare o sostare sotto il braccio della pompa. - Vietare di passare o sostare sotto la canale di scarico.



6.4 Operazioni di pompaggio

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
<p>Operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e della pompa)</p>	<p>Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto</p> <p>Urti del capo</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa.</p> <p>In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.</p> <p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo. - non sollevare pesi con il braccio dell'ATBP e della pompa. - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico mediante radiocomando, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere. - Assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice relativamente al corretto posizionamento del mezzo, tale da garantire il contatto visivo tra gli addetti. - vietare la sosta ed il transito nel raggio d'azione del braccio ai lavoratori che non partecipano alle operazioni di getto.
	<p>Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo. - Evitare l'impiego della pompa in caso di velocità del vento superiore ai limiti imposti dal fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere i passaggi sempre sgombri e puliti da residui o materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio.
	<p>Urti</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. Non deve sostare nei pressi del canale di getto della pompa nella fase del getto stesso. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.</p> <p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il pompaggio collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con gli addetti alla posa del calcestruzzo. - Attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa esecutrice in merito alla sosta nelle vicinanze delle tubazioni per le sovrappressioni che si possono creare. - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere e assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione. - Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto, effettuare la manovra di "disintasamento", allontanando la parte terminale della tubazione dagli addetti alla posa, affinché non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice. - Impedire la sosta nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto stesso. - Non consentire la sosta o il passaggio nelle immediate vicinanze delle tubazioni: la pressione di alimentazione può provocare forti oscillazioni e spostamenti con conseguente rischio di urti e colpi violenti. - Verificare che il lavoratore addetto alla tubazione flessibile non lasci incustodito il terminale in gomma per prevenire eventuali contraccolpi dovuti a variazioni interne nella pressione di erogazione del calcestruzzo. - Verificare che nel caso di interruzione del getto, non lasci la bocca della tubazione della pompa all'interno del getto stesso. - Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto, dovendo i lavoratori dell'impresa fornitrice effettuare la manovra di "disintasamento", allontaneranno la parte terminale della tubazione dai lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa, affinché questi ultimi non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa.

	Elettrocuzione	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. <p>La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.</p>
	Caduta dall'alto	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve attenersi alle indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice circa le misure di sicurezza adottate.</p> <p>In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornisce le indicazioni circa l'utilizzo delle misure di sicurezza adottate. - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 km/h.
	Movimentazione manuale dei carichi	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evitare di sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco. - Effettuare il sollevamento a schiena dritta. - Evitare movimenti bruschi. - Mantenere il corpo in posizione stabile. - Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.). 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice dispone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco. - Effettuare il sollevamento a schiena dritta. - Evitare movimenti bruschi. - Mantenere il corpo in posizione stabile. - Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.).
	Esposizione a polvere	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.</p>
	Lesioni corneoconjuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio occhiali).</p> <p>In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.</p>	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali).</p>
	Cadute a livello Inciampo	<p>Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizionare a terra in modo adeguato i tubi (in ferro e gomma). - Prestare attenzione alle tubazioni supplementari del braccio della pompa che vengono da lui agganciate prima del getto. 	<p>Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica che nella zona di posa non ci siano intralci e vieta il transito ai lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni di posa. - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 km/h.



6.5 Operazioni finali e uscita dal cantiere

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia/lavaggio)		Qualora si proceda alla pulizia del mezzo presso il cantiere di consegna, il lavoratore dell'impresa fornitrice deve recarsi nella zona indicata dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, al fine di provvedere alle operazioni di lavaggio del mezzo, seguendo le istruzioni ricevute in merito agli scarichi delle acque di lavaggio e ai residui.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indicare la zona dove effettuare il lavaggio del mezzo a fine consegna. Tale zona dovrà essere munita di sistema di raccolta delle acque di lavaggio e dei residui.
	Lesioni corneocongiuntivali dovute a getti e schizzi di boiacca e di acqua in pressione Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto Esposizione ad agenti chimici irritanti Scivolamento Cesoioamento	Attenersi alle misure di prevenzione e protezione e indossare gli idonei DPI.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare l'accesso all'area di lavaggio a soggetti non autorizzati.
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve effettuare il lavaggio del mezzo in prossimità di linee elettriche aeree.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve collocare l'area di lavaggio dei mezzi a distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.
Uscita dal cantiere	Vedi rischi della fase di accesso al cantiere.	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare le informazioni ricevute dal dirigente/preposto o da lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice per uscire dal cantiere.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve fornire le indicazioni per l'uscita del mezzo dal cantiere.

7. Emergenze in cantieri di consegna

I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza, incendio, evacuazione, e di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.

8. Appendice

Allegato 1: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Notizie generali del fornitore

Ragione sociale			
Indirizzo	via	n.	cap
	Città		Prov.
Data di lavoro			
Telefono/fax/e-mail			

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche:

Mezzo/attrezzatura	Estensione braccio (m)	Lunghezza max (m); Larghezza max (m); Altezza max (m)	Raggio di sterzata (m)	Carico su singolo pneumatico (tonn)	Peso max a pieno carico (tonn)	Livelli di rumore (dB(A))	Pendenza max

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

operatori


Rischi connessi all'attività svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attività	Rischi connessi

**Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)
INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE**

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all'ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all'impresa esecutrice.

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	E' presente il PSC di cantiere?			
		SI <input type="checkbox"/> <i>In tal caso allegare la planimetria di cantiere e le procedure di gestione delle emergenze.</i>		NO <input type="checkbox"/>	
	AREA	Industriale artigianale <input type="checkbox"/>	Urbana normale <input type="checkbox"/>	Urbana congestionata <input type="checkbox"/>	Agricola <input type="checkbox"/>
	ACCESSI AL CANTIERE	Facili <input type="checkbox"/>		Difficili <input type="checkbox"/> Cause:	
	VIABILITA' DI CANTIERE	Fondo buono <input type="checkbox"/>		Fondo cedevole <input type="checkbox"/>	Strade sconnesse <input type="checkbox"/>
		Strette <input type="checkbox"/>		Forti pendenze <input type="checkbox"/>	
	POSTAZIONI DI GETTO	Sicura e di facile manovra in retromarcia <input type="checkbox"/>	Manovre di retromarcia complesse <input type="checkbox"/> per presenza di:	Vicinanza di scavi: con distanza di sicurezza 1:1 <input type="checkbox"/> senza distanza di sicurezza 1:1 <input type="checkbox"/>	Presenza di linee elettriche: aeree <input type="checkbox"/> sotterranee <input type="checkbox"/>
		In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti:			
		zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio dei materiali <input type="checkbox"/>	sostanze pericolose <input type="checkbox"/>	rifiuti <input type="checkbox"/>	zone di deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione <input type="checkbox"/>
	LAVAGGIO FINALE	Sito predisposto <input type="checkbox"/>		Mancanza di sito apposito <input type="checkbox"/>	
RIFERIMENTI DEL RESPONSABILE DI CANTIERE	Nome e Cognome:		Telefono:		
RIFERIMENTI DEL COORDINATOR E IN FASE DI ESECUZIONE (se previsto)	Nome e Cognome:		Telefono:		



FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

www.bplegno.it
delsaproject@libero.it

DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE

“GEOM. GIANVITTORIO VITALI” S.c.a.r.l.

Sempre in crescita l'attività della Cooperativa

La compagine sociale 17 dicembre 2010

risulta essere composta da n. 177 soci.

A tutto il 17 dicembre 2010 sono stati garantiti ai soci

n. 883 finanziamenti, per l'importo di euro 15.190.242,54



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci: la quota di iscrizione è di € 25,82. La quota sociale è di € 51,65.

Per poter accedere alle operazioni finanziarie, che consistono in:

Prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.

Mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.

L'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

Bisogna essere soci,

oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di finanziamento sarà dovuto:

- Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.
- Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

Istituti di credito convenzionati

- Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino
- Credito Bergamasco
- Intesa San Paolo
- Banco Lariano - Istituto S.P.
- Monte dei Paschi di Siena
- Banca Popolare di Lecco
- Banca Popolare di Brescia
- Banca Popolare di Luino e di Varese

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.

Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.

PROGETTAZIONE

L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell'intervento. L'elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. Detti obblighi sono indicati nel: D.lgs 9 Aprile 2008 n 81 - Testo unico sulla salute e sulla sicurezza del lavoro.

Fonte: Il notiziario sulla sicurezza

Attuazione dell'Articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108).

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

CAPO II

NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli

(da art. 105 a art. 156)

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
N° 3 articoli (da art. 105 a art. 107)

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercita-

te e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;



- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

Articolo 107 - Definizioni

- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2m rispetto ad un piano stabile.

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
- 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
- 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, de-

- signa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
- 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
- 6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- 7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
- 8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce

dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'auto-certificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.


10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui All'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inefficienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;
 - b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UÈ 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ul-



timo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
 - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1,

redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) ed).

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM- 73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S. O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea

- ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
- 2.1 soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica. DelFapprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le alternative, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
N° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)

Articolo 111
Obblighi del datore di lavoro nelPuso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti



di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

CAPO III SANZIONI

N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con 1 ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
 - b) con 1 arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera e).

Articolo 158

Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), e), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d). 88 di 345

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti


1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), e) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;

- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Articolo 160

Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
 - a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94. 2.1 lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.



LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO COSTRUZIONI

Gruppo di Lavoro "Rapporti con Ordini e Collegi Professionali"

Coordinatore: Dr. Bruno Pesenti

Da Geom. Stefano Fiori

1. INTRODUZIONE

I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto: - sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo - sia dell'andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.

In particolar modo il quadro infortunistico mostra un andamento decrescente negli ultimi anni ma tuttavia permane elevato l'indice di gravità.

Per quanto concerne il ruolo del coordinatore si evidenzia una notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento sulle attività di cantiere.

A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione.

Sulla scorta di tale contesto, la presente linea di indirizzo propone strumenti concreti per l'assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti D.lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09 - di seguito TESTO UNICO).

Le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon techni-

co aderisce al fine di svolgere l'incarico in oggetto correttamente ed eticamente.

Si tratta di "regole" volontarie che non sostituiscono in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.

Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le singole figure.

Si precisa che la presente linea di indirizzo non ha la presunzione di essere esaustiva, ma vuole essere uno strumento utile per migliorare l'efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza.

A tal fine, si sono presi in esame gli aspetti critici per la sicurezza evidenziati dall'esperienza degli addetti ai lavori.

Le presenti linee di indirizzo sono il frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, ASL Bergamo, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di Categoria e Sindacati.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La gestione della sicurezza nei cantieri: figure di sistema

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è sta-

ta in passato, anche in applicazione di specifiche direttive comunitarie, regolata dai seguenti riferimenti normativi D. Lgs 494/1996, DPR 164/1956, DPR 547/1955, D.Lgs 626/94 ora accorpatisi, consolidati ed inseriti all'interno del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro) successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs 106/2009.

Il nuovo impianto normativo, che riprende le figure di sistema già introdotte in passato, punta l'attenzione sulla realizzazione di un sistema di sicurezza destinato a coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Nei cantieri temporanei o mobili le figure di sistema con compiti di sicurezza sono, in primo luogo **il committente**, cui spetta il ruolo di promuovere, attenendosi ai principi generali di tutela (Art. 15 T.U.), le migliori condizioni di sicurezza nell'area di cantiere il quale può delegare tale compito al **responsabile dei lavori**.

In secondo luogo concorrono alla sicurezza di cantiere **il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**.

Nei casi previsti dalla normativa, **il committente** o il responsabile dei lavori da esso delegato, **ha l'obbligo di designare il coordinatore per la sicurezza dei lavori** in fase di progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione prima dell'affidamento dei lavori.

2.2 Responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione

Gli Artt. 90, 91 e 93 del T.U. codificano un intreccio di responsabilità tra committente/responsabile dei lavori e coordinatori; in particolare il committente o il responsabile dei lavori deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte ar-

chitettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i lavori o fasi di lavoro. L'applicazione di queste disposizioni, deve essere coordinata dal coordinatore per la progettazione.

Inoltre è importante rilevare che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

2.3 Ruolo e obblighi dell'impresa affidataria

Nel nuovo impianto normativo viene confermato ed ampliato il ruolo centrale delle imprese affidatarie. All'impresa affidataria spetta, in particolare di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, nonché il coordinamento delle imprese esecutrici a cui ha affidato i lavori in merito al rispetto delle misure di tutela e sicurezza nello specifico cantiere. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Il Datore di lavoro o i dirigenti e/o preposti dell'impresa affidataria devono possedere adeguata formazione per l'assolvimento dei compiti previsti.

2.4 Ruolo e obblighi delle imprese esecutrici

Un ruolo non meno importante di quello degli altri soggetti sono chiamate a svolgerlo le imprese esecutrici. A queste, prima ancora che l'obbligo di attuare - nel singolo cantiere - quanto previsto nel PSC e nel POS, incorre quello



di attuare tutte le misure organizzative e gestionali che l'attuale regolamentazione pone in capo ad ogni impresa, in particolare l'obbligo del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro [tra cui quelle del POS] e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. A questo proposito l'azione (si veda il successivo § 2.6) del CSE - che si affianca, ma non sostituisce, quella dei datori di lavoro delle imprese esecutrici - sarà volta a verificare che le imprese esecutrici applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.

2.5 Obblighi del coordinatore per la progettazione

Il coordinatore per la progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dalla norma.
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del T.U.

2.6 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.


3. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI NEL COMPARTO COSTRUZIONI

Infortunati

Vengono di seguito sintetizzati i dati infortunistici del contesto italiano e lombardo. Gli infortuni si intendono avvenuti per sede lavorativa e non per sede di azienda.

**Tabella 1 - INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI IN ITALIA
NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2004-2008)**

Settori economici	2004	2005	2006	2007	2008
COSTRUZIONI	110.636	106.372	104.375	101.898	93.546
TOTALE SETTORI	698.056	680.578	675.990	670.205	641.353



Fonte dei dati: Banche dati INAIL

**Tabella 2 - INFORTUNI SUL LAVORO REGIONALI DENUNCIATI
NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2004-2008)**

Regioni	2004	2005	2006	2007	2008
PIEMONTE	8.703	7.986	7.124	6.799	6.106
VALLE D'AOSTA	591	526	466	428	413
LOMBARDIA	18.974	18.304	18.236	17.850	16.205
LIGURIA	4.277	3.865	3.967	3.732	3.504
TRENTINO ALTO ADIGE	4.244	4.187	4.170	4.103	3.799
VENETO	13.025	11.973	11.919	11.420	10.367
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.998	2.949	2.861	2.727	2.424
TOSCANA	10.105	9.742	9.771	9.506	8.603
UMBRIA	2.817	2.805	2.753	2.486	2.283
MARCHE	4.157	3.965	4.050	3.816	3.385
LAZIO	5.423	5.421	5.262	5.444	5.258
ABRUZZO	2.916	3.090	3.006	2.875	2.596
MOLISE	579	585	579	529	477
CAMPANIA	2.975	2.962	3.010	2.824	2.679
PUGLIA	4.940	4.877	4.576	4.806	4.638
BASILICATA	868	807	802	741	692
CALABRIA	1.758	1.790	1.813	1.933	1.822
SICILIA	4.363	4.229	4.234	4.599	4.449
SARDEGNA	2.800	2.822	2.830	2.814	2.489
ITALIA	110.636	106.372	104.375	101.898	93.546

Fonte dei dati: Banche dati INAIL


Tabella 3 - INFORTUNI SUL LAVORO DENUNCIATI NELLE PROVINCE LOMBARDE NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2004-2008)

Province	2004	2005	2006	2007	2008
BERGAMO	2.664	2.745	2.752	2.588	2.357
BRESCIA	2.875	2.715	2.626	2.666	2.359
COMO	1.426	1.330	1.241	1.197	1.119
CREMONA	695	710	720	631	596
LECCO	562	598	603	561	471
LODI	572	482	426	435	396
MANTOVA	1.073	1.011	855	919	775
MILANO	5.754	5.540	5.870	5.755	5.458
PAVIA	862	804	787	852	707
SONDRIO	720	626	650	586	489
VARESE	1.771	1.743	1.706	1.660	1.478
LOMBARDIA	18.974	18.304	18.236	17.850	16.205

Fonte dei dati: Banche dati INAIL

Tabella 4 - INFORTUNI SUL LAVORO RICONOSCIUTI IN ITALIA E IN LOMBARDIA (temporanei, permanenti e mortali) NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2000-2007)


Settore COSTRUZIONI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
ITALIA	91.805	89.552	88.393	91.314	91.679	86.913	84.845	75.760	700.261
LOMBARDIA	15.095	14.751	14.704	15.372	15.575	14.709	14.538	12.918	117.662



Fonte dei dati: Banche dati INAIL




Tabella 5 - TASSO GREZZO DI INCIDENZA RIFERITO AGLI INFORTUNI SUL LAVORO INDENNIZZATI IN LOMBARDIA E NELLE PROVINCE NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2005-2007)



Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 6 - DURATA MEDIA DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO INDENNIZZATI IN LOMBARDIA E NELLE PROVINCE NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2005-2007)




Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 7 - INFORTUNI SUL LAVORO IN LOMBARDIA NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2000-2007) - forma di accadimento -

Forma di accadimento	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Missing	3	409	0	0	0	0	0	0	0	412
Sconosciuta	6	315	7.768	5.098	4.261	5.579	6.784	7.460	12.048	49.319
A contatto con	664	692	227	355	378	256	234	228	0	3.034
Ha calpestato	43	33	10	23	35	15	21	19	0	199
Si è colpito con	1.823	1.633	611	866	1.091	956	929	664	0	8.573
Ha ingerito	1	1	3	2	4	1	3	5	0	20
Si è punto con	67	62	23	41	50	36	33	36	0	348
Sollevando spostando	794	615	125	199	177	126	111	82	0	2.229
Ha urtato contro	1.660	1.633	1.182	1.778	1.904	1.598	1.621	1.322	0	12.698
Ha messo un piede in fallo	1.661	1.463	248	442	441	362	255	183	0	5.055
Movimento scoordinato	505	631	142	427	375	318	327	235	0	2.960
Impigliato agganciato a	69	53	17	30	19	15	19	14	0	236
Sollevando spostando	448	359	209	319	348	268	218	164	0	2.333
Afferrato da	4	13	43	57	63	90	75	83	0	428
Colpito da	2.853	2.746	1.703	2.385	2.475	1.996	1.578	1.434	0	17.170
Investito da	77	155	293	295	322	234	216	185	0	1.777
Morso da	11	17	13	13	15	8	9	5	0	91
Punto da	22	20	0	0	16	7	6	9	0	80
Schiacciato da	789	763	427	623	725	539	417	436	0	4.719
Sommerso da	1	2	0	2	7	1	2	1	0	16
Urtato da	51	139	259	288	424	350	227	224	0	1.962
Travolto da	14	6	2	1	5	3	1	4	0	36
Rimasto incastrato	31	42	42	63	74	53	48	61	0	417
Ha inalato	5	13	4	18	39	29	22	18	0	148
Esposto a	19	10	2	10	21	16	13	14	0	105
Caduto dall'alto	1.652	1.320	553	817	773	536	483	361	0	6.495
Caduto in piano su	943	1.063	832	1.267	1.523	1.332	979	901	0	8.840
Caduto in profondità	75	43	5	6	8	4	3	0	0	144
Incidente a bordo di	146	105	5	1	4	6	6	25	0	298
Incidente alla guida di	770	488	79	102	135	115	86	48	0	1.823
TOTALE	15.207	14.844	14.830	15.528	15.712	14.849	14.726	14.221	12.048	131.965

Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 8 - INFORTUNI SUL LAVORO DOVUTI A CADUTE DALL'ALTO IN LOMBARDIA NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2000-2007)




Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 9 - INFORTUNI SUL LAVORO DEFINITI POSITIVAMENTE IN REGIONE LOMBARDIA NEL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2000-2008) - natura lesione per anno evento -

Natura	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Sconosciuta	46	79	53	70	103	74	100	123	98	746
Ferita	4.167	4.041	4.029	4.249	4.238	3.907	3.948	3.788	3.172	35.539
Contusione	4.273	4.114	4.000	4.247	4.283	4.126	3.964	3.863	3.148	36.018
Lussazione, distorsione	3.221	3.109	3.302	3.377	3.474	3.314	3.321	3.193	2.927	29.238
Frattura	2.238	2.264	2.274	2.310	2.360	2.277	2.291	2.124	1.675	19.813
Perdita anatomica	102	125	109	119	125	123	123	122	87	1.035
Lesioni da infezioni parassiti	9	10	8	6	10	8	5	6	7	69
Lesioni da altri agenti	401	326	359	356	341	290	292	273	217	2.855
Corpi estranei	592	638	596	679	675	619	573	619	608	5.599
Lesioni da sforzo	158	138	100	115	103	111	109	110	109	1.053
TOTALE	15.207	14.844	14.830	15.528	15.712	14.849	14.726	14.221	12.048	131.965

Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI



Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 10 - INFORTUNI SUL LAVORO DEFINITI POSITIVAMENTE
IN REGIONE LOMBARDA NEL SETTORE COSTRUZIONI
(PERIODO 2000-2008) - sede lesione per anno evento -

Sede Lesione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Missing	46	79	53	70	103	74	100	123	98	746
Braccio, gomito, avambraccio, polso	1.632	1.489	1.492	1.561	1.595	1.469	1.465	1.436	1.202	13.340
Caviglia, piede, alluce, altre dita	2.064	2.002	2.023	2.055	2.133	1.985	2.072	2.012	1.675	18.021
Cingolo pelvico, coscia, ginocchio, gamba	2.053	1.976	1.898	2.078	2.073	2.022	1.981	1.882	1.568	17.531
Cingolo toracico	595	610	592	594	641	660	632	548	488	5.360
Collo	49	76	150	141	153	176	204	205	150	1.304
Colonna vertebrale	1.332	1.172	1.184	1.264	1.216	1.240	1.158	1.178	1.000	10.744
Colonna vertebrale + midollo	63	52	76	101	94	76	112	87	109	770
Cranio	1.006	1.005	984	1.047	1.048	958	949	934	710	8.641
Faccia	491	580	609	614	591	609	588	538	505	5.125
Mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo	4.152	4.057	4.092	4.158	4.150	3.872	3.805	3.691	3.078	35.055
Occhio orecchio	1.025	1.023	944	1.033	1.088	983	935	910	872	8.813
Organi interni	83	89	80	90	101	87	83	68	60	741
Parete toracica	616	634	653	722	726	639	642	609	533	5.774
TOTALE	15.207	14.844	14.830	15.528	15.712	14.849	14.726	14.221	12.048	131.965

Fonte dei dati: Flussi informativi INAIL - ISPESL - REGIONI

Tabella 11 - INFORTUNI MORTALI IN LOMBARDIA NEL SETTORE COSTRUZIONI
(PERIODO 1999-2009)

Settore COSTRUZIONI	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTALE
LOMBARDIA	36	36	53	44	47	45	35	53	41	17	31	438

Fonte dei dati: Registro infortuni mortali della Lombardia

Malattie professionali

Tabella 1 - MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN ITALIA DALLE AZIENDE PER IL SETTORE COSTRUZIONI E TOTALI (PERIODO 2005-2009)

Settori economici	2005	2006	2007	2008	2009
COSTRUZIONI	3.339	3.217	3.803	4.221	4.822
TOTALE	18.262	18.645	20.249	21.650	23.745
IN COMPLESSO	25.147	25.060	26.817	27.756	30.362

Tabella 2 - MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE IN LOMBARDIA DALLE AZIENDE TOTALI E PER IL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2005-2009)

Settori economici	2005	2006	2007	2008	2009
COSTRUZIONI	304	296	325	646	448
TOTALE	1.518	1.512	1.677	2.003	1.957

Tabella 3 - MALATTIE PROFESSIONALI REGIONALI DENUNCIATI DALLE AZIENDE PER IL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2005-2009)

Regioni	2005	2006	2007	2008	2009
PIEMONTE	245	199	258	217	207
VALLE D'AOSTA	16	25	28	10	5
LOMBARDIA	304	296	325	464	448
LIGURIA	94	81	83	96	101
TRENTINO ALTO ADIGE	106	89	89	74	97
VENETO	231	237	253	295	266
FRIULI VENEZIA GIULIA	98	120	162	129	146
EMILIA ROMAGNA	322	306	417	480	653
TOSCANA	316	302	321	437	454
UMBRIA	146	141	179	183	203
MARCHE	161	202	275	221	274
LAZIO	173	156	156	181	215
ABRUZZO	368	350	414	437	556
MOLISE	13	19	14	18	12
CAMPANIA	67	79	76	70	85
PUGLIA	244	184	240	264	291
BASILICATA	58	74	80	71	98
CALABRIA	95	112	124	183	220
SICILIA	154	119	149	185	184
SARDEGNA	128	126	160	206	307
ITALIA	3.339	3.217	3.803	4.221	4.822

Tabella 4 - MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NELLE PROVINCE LOMBARDE PER IL SETTORE COSTRUZIONI (PERIODO 2005-2009)

Province	2005	2006	2007	2008	2009
BERGAMO	96	80	141	214	204
BRESCIA	50	64	40	55	68
COMO	25	23	11	19	11
CREMONA	7	6	8	8	6
LECCO	13	5	7	17	12
LODI	3	3	11	10	8
MANTOVA	11	13	10	10	7
MILANO	65	59	59	75	61
PAVIA	10	10	6	11	13
SONDRIO	2	2	13	17	23
VARESE	22	31	19	28	35
LOMBARDIA	304	296	325	464	448

4. COMPITI DEI COORDINATORI: TEMPISTICHE E MODALITÀ

Nelle tabelle seguenti sono state esplicitate ed “enfaticizzate” le azioni che più si riferiscono ai compiti e agli obblighi dei Coordinatori (CSP e CSE) e che l’esperienza di questi anni segnala come non sempre attuate.

Nelle figure n. 1 e n. 2 è riportato un flow-chart che individua schematicamente:

- i rapporti tra il CSP, il Progettista e il Committente
- le principali fasi e la cronologia delle azioni che consentono al CSP di predisporre correttamente il PSC e il fascicolo
- le principali criticità che possono verificarsi

Si premette che il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase esecutiva, deve in relazione a specifici articoli di legge (Art. 91 e 92 del T.U.) svolgere determinate attività e redigere specifici documenti.

Il termine “coordinatore” riveste un preciso significato: infatti al di là delle attività che è chiamato a svolgere, deve rivestire un ruolo di “guida” ai fini della sicurezza per le diverse figure che intervengono nel processo di progettazione e di

esecuzione dell’opera, favorire il confronto e garantire la coerenza del processo. Per questo, il Testo Unico ha richiesto uno specifico “corso di formazione”, abilitante alla professione di coordinatore, ed ha introdotto un aggiornamento periodico obbligatorio.

Bisogna inoltre evidenziare che tutti coloro che hanno il compito di “fare prevenzione”, (dal committente al lavoratore) devono “investire” tutte le risorse necessarie (anche in termini di tempo) per raggiungere il massimo grado di sicurezza possibile, ovviamente in relazione alla propria professionalità e ai criteri deontologici e di responsabilità sociale della propria attività.

In questa ottica da parte di molti soggetti (innanzitutto da parte dei Committenti e dei Coordinatori) si avanza l’esigenza di definire, sia pure in modo assolutamente indicativo e non vincolante, l’impegno del coordinatore in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell’opera, nonché l’esigenza di individuare le fasi di cantiere a maggior rischio in cui è auspicabile la presenza in cantiere del CSE (o comunque di suoi collaboratori con preparazione specifica al ruolo di coordinatore).

Il presente documento non intende (né

potrebbe) costituire una “norma” vincolante, aggiuntiva alla normativa in vigore in materia di sicurezza nei cantieri, né per il coordinatore né tanto meno per gli organi di vigilanza. Si intende invece de-

finire alcuni requisiti di massima a livello regionale di buona qualità dell’operato del coordinatore in modo che possa svolgere i propri compiti per migliorare i livelli di sicurezza in cantiere.

4.1 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE			
CHE COSA FARE	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI / COME	PERCHÈ / OBIETTIVI
1. Conferimento dell’incarico.	L’incarico di coordinatore è affidato contestualmente all’incarico di progettazione.	È auspicabile che l’incarico venga affidato in forma scritta.	Art. 90 comma 3 del T.U. a garanzia della contestualità dell’incarico.
2. Assistenza/informazione sui contenuti della legge al committente.	Al momento dell’incarico sino al completamento della stesura del PSC di cui al punto 12.	Informando in virtù di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in relazione al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Perché il committente, dal primo momento e sino alla conclusione dell’incarico del CSP, abbia chiarezza in merito agli obblighi di legge. Art. 91 comma 1b-bis) del T.U.
3. Coordinamento con il progettista.	Sempre	La redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, layout, ecc.) dovrà essere frutto del confronto con l’equipe di progettazione.	Punto 1.1.1 a) allegato XV del T.U.
4. Sopralluogo preliminare sul sito del cantiere.	Prima di iniziare la redazione del PSC.	Il sopralluogo nel sito oggetto di intervento è ritenuto un adempimento preliminare indispensabile per la redazione del PSC e dovrà essere documentato dal CSP.	Il sopralluogo è necessario per l’attuazione dell’art. 100 del T.U.
5. Redazione del PSC.	Elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione.	Il documento deve essere redatto secondo quanto prescritto dall’art. 100 del T.U.	Adempimento art.91 comma 1 a) del T.U.
6. Documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere.	In fase di redazione del PSC.	Planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l’ambiente esterno.	Visualizzazione delle scelte del PSC riferite all’organizzazione del cantiere.
7. Eventuali Disegni tecnici di supporto al PSC.	Durante la stesura del PSC.	Elaborazione di disegni per l’individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l’equipe di progettazione).	Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.

<p>8. Predisposizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cronoprogramma - Analisi dei rischi presenti con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa - Analisi delle interferenze con terzi. 	<p>Durante la stesura del PSC.</p>	<p>Il CSP nella stesura del PSC predisporrà un programma temporale dei lavori (cronoprogramma); il cronoprogramma dovrà evidenziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione; -le interferenze (sovrapposizioni spaziali e/o temporali); <p>Le sovrapposizioni spaziali e temporali delle attività dovranno essere oggetto di apposita analisi e valutazione nel PSC.</p> <p>Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.).</p> <p>Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi; così come il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi.</p>	<p>Riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punto 2 e successivi dell'allegato XV del T.U. Prescrizioni operative, preventive, protettive (per interferenze tra lavorazioni) - 2.3.4. allegato XV del T.U. Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
<p>9. Costi della sicurezza.</p>	<p>Durante la stesura del PSC.</p>	<p>La quantificazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 4 dell'allegato XV del T.U.</p>	<p>Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.</p>
<p>10. Predisposizione del fascicolo.</p>	<p>Durante la stesura del PSC.</p>	<p>Da predisporre tenendo conto delle specifiche contenute nei testi di legge.</p> <p>Il fascicolo deve essere dotato di procedure e schemi che permettano di programmare nel tempo l'accesso e le attività di manutenzione dell'opera, con particolare riferimento ai tetti, mensole, volumi tecnici, ballatoi, vetrate, cupole, coperture, facciate, ecc.</p>	<p>Previsto dall'art.91 comma 1 lettera b) e allegato XVI del T.U.</p> <p>A completamento della documentazione di progettazione.</p> <p>Rif. Decreto Regione Lombardia 119 del 14.01.2009</p>
<p>11. Eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti.</p>	<p>Elaborazione progressiva anche secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione.</p>	<p>Integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l'équipe di progettazione.</p>	
<p>12. Riesame del PSC e del fascicolo e dei documenti allegati.</p>	<p>Al termine dell'elaborazione dei documenti</p>	<p>Il CSP, a seguito della redazione del PSC e relativi allegati dovrà procedere al riesame dei documenti emessi secondo i seguenti criteri di qualità: verifica dell'applicazione della normativa, verifica della presenza di tutti gli allegati di legge, verifica che sia stata correttamente predisposta la valutazione dei rischi e che siano state individuate le misure preventive e protettive. (Rif. Punto 2 del presente documento)</p>	
<p>13. Consegna al Committente del PSC e fascicolo.</p>	<p>Al completamento del riesame della documentazione e prima della gara o richiesta di offerta.</p>	<p>Tramite specifica comunicazione.</p>	<p>In modo che il committente possa ottemperare agli obblighi di cui all'art. 101 del T.U.</p>

4.2 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE			
CHE COSA FARE	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI / COME	PERCHÈ / OBIETTIVI
1. Conferimento incarico.	Prima dell'affidamento dei lavori alle imprese.	Nei casi previsti "il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione".	Per pianificare le condizioni di sicurezza.
2. Assistenza sui contenuti della legge al committente privato.	Al momento dell'incarico.	Informando in virtù di un dovere deontologico il committente degli obblighi previsti a suo carico dal T.U.	Perché ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna figura di sistema.
3. Analisi del PSC e dei documenti progettuali.	Prima di iniziare le attività.	Analisi di tutti documenti con particolare attenzione al progetto, al PSC, alle tavole relative all'organizzazione del cantiere e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti interferenziali e ambientali).	
4. Analisi/visita del sito.	Prima di iniziare le attività.	Confrontando il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle caratteristiche dell'area e all'accessibilità.	
5. Eventuale integrazione del PSC.	In relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative dell'intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici.	Il CSE integra e/o adegua il PSC in relazione all'analisi effettuata (vedi punti 3 e 4).	Art. 92 comma 1 lettera b) del T.U. Analisi effettuata sia in sito che rispetto ai documenti.
6. Procedura di gestione del coordinamento con definizione della relativa modulistica.	Prima dell'inizio dei lavori.	Il CSE definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento: es. <ul style="list-style-type: none"> - modulo di rapporto di sopralluogo; - verbale di riunione e coordinamento; - verbale di comunicazione alle imprese; - verbale di sospensione attività per pericolo grave e imminente; - richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per inadempimento al PSC; - altro. 	Art. 92 comma 1 lettera a) e b) del T.U.
6. BIS Coerenza e conformità dei POS	Prima dell'ingresso delle imprese in cantiere.	Il CSE controlla l'idoneità dei POS verificandone la congruenza con il PSC.	Art. 92 comma 1 lettera b) del T.U.

7. Organizzare l'informazione.	<ul style="list-style-type: none"> - quando necessario; - durante le riunioni di coordinamento. 	Il CSE verifica verbalmente e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere.	Art. 92 comma 1 lettera c) del T.U. Per essere sicuri che le informazioni arrivino a destinazione.
8. Organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività: riunioni.	Quando necessario in relazione all'andamento dei lavori.	<p>Le riunioni di coordinamento con tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che le convocherà a sua discrezione.</p> <p>Il verbale della riunione con le relative decisioni sarà sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell'impresa affidataria per i propri subappaltatori)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · per confrontarsi e prendere decisioni in merito all'evoluzione dei lavori; · per risolvere problemi intervenuti durante le lavorazioni.
9. Coordinamento con Direttore Lavori.	Con continuità per tutta la durata dei lavori.	<p>Il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticità delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il programma dei lavori, - l'interferenza delle lavorazioni tra imprese; - la scelta dei materiali e prodotti chimici; - i sistemi di sicurezza da porre in esercizio per la successiva manutenzione dell'opera. 	
10. Aggiornamento del PSC e del fascicolo.	Tutte le volte che risulta necessario.	In caso di varianti in corso d'opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE deve provvedere qualora fosse necessario, all'aggiornamento delle tavole esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo.	Art.92 com. 1 lettera b) del T.U.
11. Verifica e aggiornamento del cronoprogramma.	Quando necessario.	Sulla scorta delle previsioni fornite dal committente ai sensi dell'art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del punto 2.3.3 dell'allegato XV.	Punto 2.3.3. allegato XV del T.U.
12. Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC.	Durante tutto il periodo di realizzazione dell'opera.	Mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di apposito verbale.	
13. Parere per il pagamento degli oneri per la sicurezza.	All'atto dei SAL.	A fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il CSE esprime parere di merito.	A fronte dell'attuazione delle azioni per la sicurezza previste nel PSC. Punto 4.1.6 allegato XV del T.U.
14. Raccoglie le evidenze documentali relative all'attività di formazione fatta ai lavoratori presenti in cantiere.	Al momento della verifica del POS.	Il CSE deve verificare che nel POS risulti che i lavoratori siano stati informati e formati sulle corrette procedure di lavoro, sulle misure di sicurezza a cui attenersi, sull'uso corretto dei DPC e DPI.	Punto 3.2.1 lettera l) Allegato XV del T.U.



COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE			
CHE COSA FARE	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI / COME	PERCHÈ / OBIETTIVI
15. Presenza in cantiere.	Le visite in cantiere sono a discrezione del CSE, in relazione alle fasi ed alla loro criticità.	Il CSE deve avere una presenza all'interno del cantiere tale da poter garantire l'attività di coordinamento per cui ha ricevuto l'incarico dal committente e per poter eseguire quanto previsto dall'art. 92 del T.U. - all'inizio delle attività (inizio dei lavori) possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare un'analisi approfondita del cronoprogramma, individuando tutte le attività critiche che dovranno vedere in cantiere la sua presenza, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze; - deve osservare lo stato delle attività in relazione ai contenuti del PSC.	
16. Raccolta della documentazione tecnica inerente il fascicolo.	Durante le lavorazioni.	Il CSE deve aggiornare il fascicolo, corredandolo di documentazione tecnica.	Per poter consentire i necessari livelli di sicurezza nelle successive fasi di lavoro e/o manutenzione sull'opera.
17. Informazioni al committente.	Periodicamente secondo accordi.	Il CSE comunica periodicamente al committente sull'andamento delle attività e gli aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.).	Al fine di rendere partecipe il committente degli obblighi a lui deputati art. 90 comma 1 e comma 9 del T.U. nonché art. 92 commm1 lett. e).
18. Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.	Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti	Comunicazione scritta. Si raccomanda il preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore.	Art 92 lettera e) del T.U.
19. Redazione di PSC e predisposizione del fascicolo.	Nei casi in cui, dopo l'affidamento dell'incarico ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP perché non previsto .	Documento da redigere secondo il punto 2 e successivi dell'allegato XV del T.U. (vedi attività CSP)	Art 92 comma 2 del T.U.


Hanno partecipato ai lavori i rappresentanti di:

ASL - AIAS - ANCE Lombardia - CNA Lombardia - ASSOLOMBARDA - CONFARTIGIANATO - FEDERCOORDINATORI - CONSULTA REGIONALE degli Ingegneri Architetti Geometri e Geometri laureati - FEDERAZIONE REGIONALE DEI COLLEGI dei Periti e Periti Industriali Laureati - PARTI SOCIALI


Hanno curato la redazione del documento:

Mario Alvino - Silvio Baita - Emi Bisesti - Claudio Bolzanella - Alessandro Brivio - Andrea Burlini - Ennio Cagnazzo - Antonio Capelli - Carmelo G. Catanoso - Maria Vittoria Coletto - Paolo Facchini - Fabrizio Lovato - Andrea Pastori - Bruno Pesenti - Carlo Piccinato - Giuseppe Ravasio - Pierangelo Reguzzoni - Marialessandra Tomasi - Irene Tomasoni

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE



IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE






- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDAIE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



Associazione Nazionale per il Cemento e la Sabbia

CONCRETE



C&B Colombi s.r.l. Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4
Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935
www.cebisolanti.it - info@cebisolanti.it - info@cebcolumbi.it



ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CERTIFICATI SOA CAT. 0G01 - 0G12
ASSOCIATI ANCE-ACEB

Duesse

COPERTURE SRL

COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
e-mail: duessecoperturesrl@tin.it



strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGINEERING.com

24050 Cividate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com